



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- Oneri deducibili e oneri detraibili: inquadramento normativo, differenze operative, esempi pratici e riferimenti dichiarativi
- Il Modello CPB 2026/2027: opzione sul Modello Redditi



MAGGIO2026

INDICE

SPECIALE “DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2026”

Soluzioni di Pratica Fiscale

Oneri deducibili e oneri detraibili: inquadramento normativo, differenze operative, esempi pratici e riferimenti dichiarativi	03
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	
Le novità dei quadri RE, RG e RF dei modelli dichiarativi	15
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	
Il quadro LM per i contribuenti forfetari: struttura e novità 2026.....	22
<i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	
Il Modello CPB 2026/2027: opzione sul Modello Redditi	30
<i>a cura di Luca Malaman</i>	

Videopillole di Intelligenza Artificiale



Pillola n. 6:

Campagna Redditi: l'integrazione dell'IA

a cura di Laura Antonino

[Clicca qui per accedere](#)

Soluzioni di Pratica Fiscale

Il pro rata IVA nel settore immobiliare	34
<i>a cura della Redazione</i>	

Soluzioni di Pratica Contabile

Le registrazioni contabili delle immobilizzazioni materiali	45
<i>a cura di Lorenzo Gallasin</i>	

Primi Passi per la Lettura e la Redazione del Bilancio di Esercizio

La valutazione dei crediti verso clienti e il fondo svalutazione.....	54
<i>a cura di Francesca Iula</i>	

Schede Operative di Sintesi

Indennità di trasferta: rimborsi chilometrici, indennità forfetarie e rimborsi a piè di lista	60
<i>a cura di Fabio Ferrari</i>	

Oneri deducibili e oneri detraibili: inquadramento normativo, differenze operative, esempi pratici e riferimenti dichiarativi



A cura di **Massimo Gamberoni**

Come ogni anno, si avvicina il momento delle dichiarazioni dei redditi. Argomento estremamente caro a professionisti e contribuenti è quello delle deduzioni e delle detrazioni, da affrontare in modo organico e con particolare attenzione alle novità introdotte dalle ultime leggi di bilancio.

DIFFERENZE TRA ONERI DEDUCIBILI E ONERI DETRAIBILI NEL SISTEMA IRPEF

Come noto, nel sistema IRPEF, la distinzione tra **oneri deducibili** e **oneri detraibili** è essenziale, poiché le due categorie operano in momenti diversi del procedimento di determinazione del tributo:

- gli **oneri deducibili** abbattano il **reddito complessivo** prima del calcolo dell'imposta lorda;
- gli **oneri detraibili** incidono invece sull'**imposta lorda** già determinata.

La differenza produce effetti concreti in termini di:

- misura del risparmio fiscale;
- rilevanza dell'aliquota marginale;
- capienza dell'imposta;
- limiti quantitativi;
- modalità di pagamento;
- corretta esposizione in dichiarazione.

PROFILO	ONERI DEDUCIBILI	ONERI DETRAIBILI
Momento di incidenza	Prima del calcolo dell'IRPEF	Dopo il calcolo dell'imposta lorda
Effetto fiscale	Riduzione del reddito imponibile	Riduzione dell'imposta lorda
Norma cardine	Art. 10 TUIR	Artt. 15, 16, 16- <i>bis</i> , 16- <i>ter</i> TUIR (*)
Variabile determinante	Aliquota marginale IRPEF	Percentuale di detrazione e capienza
Rilevanza per il 2025	Disciplina ordinaria	Maggiore impatto delle nuove limitazioni <i>ex art.</i> 16- <i>ter</i>
(*) Per i bonus edilizi 2025 assumono inoltre rilievo i chiarimenti della Circolare Agenzia delle Entrate n. 8/2025		

ONERI DEDUCIBILI

L'art. 10 del TUIR stabilisce che **dal reddito complessivo si deducono** determinati oneri sostenuti dal contribuente, purché non siano già dedotti nella determinazione dei singoli redditi.

Tra gli oneri deducibili più ricorrenti rientrano:

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari;
- contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione obbligatoria di appartenenza;
- contributi versati per ricongiunzione di periodi assicurativi;
- contributi per riscatto degli anni di laurea;
- contributi per prosecuzione volontaria;
- contributi versati al cosiddetto “**fondo casalinghe**”;
- contributi versati per l'assicurazione obbligatoria **INAIL** contro gli infortuni domestici;
- contributi agricoli unificati versati all'INPS – Gestione ex Scau, per la sola parte riferita alla propria posizione previdenziale e assistenziale;
- assegni periodici corrisposti al coniuge;
- spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità;
- contributi per fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- contributi e versamenti a forme pensionistiche complementari nei limiti normativi;
- alcune erogazioni liberali e altre somme espressamente previste dalla legge.

Inoltre, nella **sezione II del quadro E del modello 730** e del **quadro RP del modello Redditi PF** sono esposte:

a) le spese e gli oneri per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo; b) le somme tassate dal datore di lavoro ma che non avrebbero dovuto concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato.

Per quel che riguarda l'**effetto fiscale**, la deduzione produce una riduzione dell'imponibile; conseguentemente, il beneficio effettivo:

è tanto maggiore quanto più elevata è l'aliquota marginale del contribuente;

non opera in misura percentuale fissa sulla spesa;

non richiede, in linea generale, il medesimo meccanismo di “capienza” tipico delle detrazioni.

ONERI DEDUCIBILI	
Elemento	Contenuto
Base normativa	Art. 10 TUIR
Effetto	Riduzione del reddito complessivo
Beneficio fiscale	Dipende dall'aliquota marginale IRPEF
Collocazione dichiarativa	Quadro RP, Sezione II
Esempi tipici	Contributi INPS/INAIL, assegno al coniuge, contributi colf e badanti, previdenza complementare, fondi SSN, spese mediche per disabili

ONERI DETRAIBILI

Gli oneri detraibili sono spese per le quali la norma riconosce una **detrazione dall'imposta lorda**, normalmente in misura percentuale.

Come detto, i principali riferimenti normativi sono:

- **art. 15 TUIR** per le detrazioni ordinarie del 19% e per altre ipotesi previste;
- **art. 16 TUIR** per le detrazioni sui canoni di locazione;
- **art. 16-bis TUIR** per il recupero edilizio;
- **art. 16-ter TUIR** per il riordino delle detrazioni applicabile ai redditi 2025.

Nella **sezione I del quadro E del modello 730** e nel **quadro RP del modello Redditi PF** devono essere indicate le spese per le quali spetta una detrazione d'imposta:

- del **19%**, oppure
 - in diversa misura espressamente prevista dalla legge, come ad esempio **36%** o **50%** per specifiche spese edilizie.
- Per i redditi 2025, la circolare n. 6/2025 chiarisce che, per i soggetti con reddito complessivo superiore a euro 75.000, gli oneri e le spese detraibili sono ammessi entro un ammontare massimo determinato in base ai parametri normativi.

Per quel che riguarda l'**effetto fiscale**, la detrazione:

- riduce direttamente l'imposta lorda;
- attribuisce, di regola, un beneficio percentuale predefinito;
- può risultare inefficace in caso di incapienza dell'imposta, salvo specifiche eccezioni.

ONERI DETRAIBILI	
Elemento	Contenuto
Base normativa	Artt. 15, 16, 16-bis, 16-ter TUIR
Effetto	Riduzione dell'imposta lorda
Beneficio fiscale	Generalmente percentuale fissa
Collocazione dichiarativa	Quadro RP, Sezione I e sezioni successive per specifiche detrazioni
Esempi tipici	Spese sanitarie, interessi mutuo, premi assicurativi, spese scolastiche, spese veterinarie, attività sportive ragazzi, bonus edilizi

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO E DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA DEDUZIONE E DETRAZIONE

Lo schema logico relativo agli oneri deducibili è il seguente:

Reddito complessivo - oneri deducibili = reddito imponibile

Sul reddito imponibile si applicano le aliquote IRPEF e si determina l'imposta lorda.

Al contrario, lo schema logico relativo agli oneri detraibili è:

Imposta lorda - detrazioni spettanti = imposta netta

L'imposta lorda si determina dopo aver sottratto gli oneri deducibili dal reddito complessivo, determinato il reddito imponibile e applicato le aliquote IRPEF

La distinzione centrale può quindi essere così riassunta: la **deduzione** agisce sulla base imponibile, mentre la **detrazione** agisce sull'imposta.

PROFILO	ONERI DEDUCIBILI	ONERI DETRAIBILI
Incidenza	Sul reddito complessivo	Sull'imposta lorda
Momento del beneficio	Prima del calcolo IRPEF	Dopo il calcolo IRPEF
Misura del vantaggio	Variabile secondo aliquota marginale	Generalmente fissa nella misura stabilita
Capienza	Non opera come limite “d'imposta”	Richiede imposta lorda capiente, salvo eccezioni
Limitazioni reddituali	In genere più contenute	Più frequenti, specie dal 2025
Tracciabilità del pagamento	Non regola generale dell'istituto	Regola rilevante per molte detrazioni del 19%
Riferimento dichiarativo	Quadro RP, Sezione II	Quadro RP, Sezione I e altre sezioni dedicate

DIFFERENZA ECONOMICA DEL BENEFICIO

La regola generale stabilisce che a parità di spesa:

- una **deduzione** tende a essere più vantaggiosa per i contribuenti collocati in scaglioni IRPEF più elevati;
- una **detrazione** riconosce normalmente un beneficio “standardizzato”, collegato alla percentuale fissata dalla norma.

Esempio semplificato di impatto economico

Caso	Spesa	Natura	Meccanismo	Risultato
onere deducibile euro 1.000	€ 1.000 contributi previdenziali	Deducibile	Riduce il reddito imponibile	Vantaggio legato all'aliquota marginale
onere detraibile euro 1.000	€ 1.000 spese mediche ordinarie	Detraibile	Riduce l'imposta lorda del 19% sulla quota ammessa	Beneficio percentuale fisso di euro 190

Occorre inoltre ricordare che gli oneri detraibili operano, in via generale, solo in presenza di capienza di imposta; in caso contrario, il beneficio risulta potenzialmente ridotto.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE OPERATIVE DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili assumono rilevanza nell'anno in cui risultano sostenuti secondo il criterio ordinario di cassa. La deduzione compete solo se la spesa rientra tra quelle tassativamente previste dalla norma. Inoltre, l'onere non deve essere già dedotto nella determinazione di uno specifico reddito, in quanto non può essere nuovamente portato in deduzione dal reddito complessivo.

Casi particolari: Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri deducibili spettano anche se sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico. In particolare:

- la deduzione spetta anche se le detrazioni per carichi di famiglia sono attribuite interamente all'altro coniuge;

- le spese vanno ripartite in base all'effettivo sostenimento;
- se la ripartizione è diversa dal 50%, ciò deve risultare dal documento di spesa;
- se un coniuge è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa può essere attribuita al coniuge non a carico;
- per contributi e premi versati a forme pensionistiche complementari e a fondi integrativi del SSN nell'interesse di familiari a carico, la deduzione spetta per la sola parte non dedotta dal familiare.

PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI - CHECK-LIST

assegno periodico corrisposto al coniuge
assegni periodici derivanti da testamento o donazione
contributi INPS per addetti ai servizi domestici e familiari, con limite massimo indicato di euro 1.549,37
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari
contributi per riscatto laurea
contributi per riscatto degli anni di frequenza dei percorsi formativi ITS Academy
spese mediche e assistenziali a disabili
spese per adozione internazionale di minori stranieri, deducibili nella misura del 50%
contributi per fondi integrativi del SSN, con limite massimo indicato di euro 3.615,20
erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, con limite massimo indicato di euro 1.032,91
erogazioni liberali a favore di Onlus, Odv, Aps ed Ets, nel limite indicato del 10% del reddito dichiarato e comunque entro euro 70.000
erogazioni liberali in favore di trust o fondi speciali destinati a persone con disabilità grave, nel limite indicato del 20% del reddito dichiarato e comunque entro euro 100.000
spese per acquisto o costruzione di abitazioni da concedere in locazione
contributi di previdenza complementare a deducibilità ordinaria, con limite massimo indicato di euro 5.164,57

PRINCIPALI CARATTERISTICHE OPERATIVE DEGLI ONERI DETRAIBILI

La detrazione si applica dopo la determinazione dell'imposta lorda e ne riduce direttamente l'ammontare. In seguito alla disciplina introdotta dalla **L. n. 160/2019**, per la detrazione IRPEF del **19%** degli oneri di cui all'art. 15 TUIR e ad altre disposizioni, la spesa deve essere **tracciata**, ossia sostenuta con:

- versamento bancario o postale;
- oppure con gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. 241/1997.

Sono previste alcune eccezioni per:

- l'acquisto di medicinali;
- l'acquisto di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche;
- le prestazioni rese da strutture private accreditate al SSN.

Ne consegue, sul piano pratico, che una spesa astrattamente detraibile può perdere il beneficio se sostenuta con modalità non tracciabile, salvo i casi esclusi.

NOTA BENE

È necessario prestare molta attenzione all'ipotesi di **incapienza** dell'imposta. In caso di imposta incapiente, la parte di detrazione che eccede l'imposta dovuta non può essere rimborsata, salvo specifiche eccezioni, tra cui alcune ipotesi relative ai canoni di locazione.

Casi particolari (1): Spese sostenute per familiari

Anche per gli oneri detraibili, alcune spese danno diritto al beneficio se sostenute per familiari fiscalmente a carico, come ad esempio:

- le spese sanitarie;
- i premi assicurativi;
- le spese di istruzione.

Il documento di spesa deve essere intestato al contribuente oppure al familiare a carico; in tale seconda ipotesi, la spesa va ripartita secondo l'effettivo sostenimento, con eventuale annotazione della diversa percentuale rispetto al 50%.

Casi particolari (2): Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le spese sanitarie sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare.

Casi particolari (3): Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta, oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo, per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

PRINCIPALI ONERI DETRAIBILI - CHECK-LIST

premi per assicurazioni vita, infortuni, rischio morte, invalidità permanente e non autosufficienza
premi per assicurazione contro calamità naturali
interessi passivi su mutui ipotecari per acquisto abitazione principale, con limite indicato di euro 4.000
interessi su mutui per costruzione abitazione principale, con limite indicato di euro 2.582,28
spese sanitarie generiche e specialistiche, con franchigia di euro 129,11
spese per acquisto di medicinali
spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti, con limite indicato di euro 6.197,48
spese per veicoli per persone con disabilità, con limite indicato di euro 18.075,99
spese per asili nido, con importo indicato non superiore a euro 632 per figlio
spese veterinarie, con franchigia di euro 129,11 e limite massimo indicato di euro 550
spese per attività sportive ragazzi, con limite indicato di euro 210 per ragazzo
canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, con limite indicato di euro 2.633
spese funebri, con limite indicato di euro 1.550 per decesso
spese di istruzione, con limite indicato di euro 1.000 per alunno o studente per il primo ciclo e la secondaria
spese per intermediazione immobiliare, con limite indicato di euro 1.000
spese per abbonamenti al trasporto pubblico, con limite indicato di euro 250
spese AFAM per ragazzi, con limite indicato di euro 1.000 e reddito massimo di euro 36.000
erogazioni liberali in favore di soggetti espressamente previsti
spese per recupero edilizio con detrazione del 50% nei casi e limiti indicati negli allegati
spese per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con limite indicato di euro 5.000
spese per infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici con detrazione del 50% nei limiti previsti

ALCUNI ESEMPI PRATICI COMPARATIVI

Contributi previdenziali obbligatori – onere deducibile	
Un contribuente versa euro 4.000 di contributi previdenziali obbligatori	
Trattamento fiscale	L'importo è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 TUIR
Effetto pratico	Se il reddito complessivo è pari a euro 40.000, il reddito imponibile si riduce a euro 36.000
Conclusione	Il vantaggio fiscale dipende dall'aliquota marginale applicabile

Spese sanitarie ordinarie – onere detraibile	
Un contribuente sostiene euro 1.000 di spese mediche ordinarie	
Trattamento fiscale	Si tratta, in via generale, di oneri detraibili al 19%, tenendo conto della franchigia prevista
Effetto pratico	La spesa non riduce il reddito imponibile, ma l'imposta lorda
Conclusione	Le spese sanitarie ordinarie costituiscono tipicamente oneri detraibili

Spese mediche e assistenziali per disabili – onere deducibile	
Le spese mediche e di assistenza specifica sostenute per persone con disabilità costituiscono, nei casi previsti dalla legge, oneri deducibili	
Trattamento fiscale	A differenza delle ordinarie spese sanitarie, l'onere abbatte il reddito complessivo
Effetto pratico	La spesa riduce il reddito imponibile, non l'imposta lorda
Conclusione	L'esempio dimostra che non tutte le spese sanitarie sono detraibili: alcune sono invece deducibili

Assegno periodico al coniuge – onere deducibile	
Il contribuente corrisponde euro 6.000 annui al coniuge o ex coniuge	
Trattamento fiscale	L'assegno periodico al coniuge è deducibile dal reddito complessivo, con esclusione della quota riferita al mantenimento dei figli
Effetto pratico	L'importo riduce l'imponibile IRPEF
Conclusione	Il vantaggio fiscale dipende dall'aliquota marginale applicabile

Interessi passivi su mutuo abitazione principale – onere detraibile	
Il contribuente sostiene euro 3.000 di interessi passivi su mutuo ipotecario per acquisto dell'abitazione principale	
Trattamento fiscale	L'onere è detraibile dall'imposta lorda nei limiti previsti
Effetto pratico	La detrazione opera direttamente sull'imposta e non sul reddito
Conclusione	Gli interessi su mutui costituiscono tipicamente oneri detraibili

Contributi a previdenza complementare – onere deducibile	
Il contribuente versa euro 5.000 a una forma pensionistica complementare	
Trattamento fiscale	Il versamento è deducibile dal reddito complessivo nei limiti di legge
Effetto pratico	Riduzione dell'imponibile IRPEF
Conclusione	Il vantaggio fiscale dipende dall'aliquota marginale applicabile

CONCLUSIONI

Poiché riduce la base imponibile, la deduzione può generare un risparmio maggiore per i contribuenti soggetti ad aliquote marginali più elevate. Al contrario, la detrazione è di più semplice percezione economica, poiché si traduce normalmente in una percentuale della spesa; tuttavia:

- richiede imposta lorda capiente;
- può essere subordinata alla tracciabilità del pagamento;
- dal 2025 può essere condizionata dalla rimodulazione per i redditi elevati.

A tal riguardo, infatti, **dal 2025 gli oneri detraibili richiedono una verifica aggiuntiva in quanto il TUIR** impone di controllare:

- il reddito complessivo;
- la presenza di figli fiscalmente a carico;
- il limite complessivo di spese detraibili ammissibili.

Questa rimodulazione non opera, in via diretta, per gli oneri deducibili.

ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Modello Redditi PF 2026 – redditi 2025		
Quadro RP – Oneri e spese		
Sezione quadro RP	Contenuto principale	Natura del beneficio
Sezione I – Oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta	spese sanitarie interessi passivi su mutui premi assicurativi spese di istruzione spese funebri spese veterinarie spese per attività sportive dei ragazzi canoni universitari fuori sede altre spese detraibili del 19%	Detrazione
Sezione II – Oneri deducibili dal reddito complessivo	contributi previdenziali e assistenziali assegni periodici al coniuge contributi per addetti ai servizi domestici e familiari spese mediche e assistenziali per disabili contributi a fondi integrativi del SSN erogazioni liberali deducibili contributi a previdenza complementare altri oneri deducibili espressamente previsti	Deduzione
Sezione III – Spese per recupero del patrimonio edilizio e altre detrazioni per immobili	detrazioni relative agli interventi edilizi, comprese le quote annuali delle spese sostenute	Detrazione

Sezione IV – Spese per interventi di riqualificazione energetica e fattispecie assimilate	detrazioni energetiche e altre ipotesi specifiche collegate agli immobili	Detrazione
Sezione V – Detrazioni per canoni di locazione	detrazioni spettanti per i canoni di locazione	Detrazione
Sezioni ulteriori del quadro RP	ulteriori detrazioni, rate residue e dati complementari previsti dalle istruzioni ministeriali	Detrazione

Si noti che, per i **redditi 2025**, assume rilievo, oltre alla verifica della tracciabilità ove richiesta, la nuova rimodulazione *ex art. 16-ter* TUIR per i contribuenti con redditi superiori a euro 75.000. Altro tema da attenzionare è quello relativo alle specifiche discipline dei bonus edilizi, come chiarite dalla Circolare n. 8/2025.

In sede di compilazione del **Modello Redditi PF 2026**, il professionista deve verificare con precisione:

1. la **qualificazione giuridico-tributaria** dell'onere;
2. il **momento in cui l'onere incide** nel procedimento di calcolo dell'IRPEF;
3. i **limiti quantitativi e soggettivi** applicabili;
4. l'eventuale necessità del **pagamento tracciabile**;
5. la corretta **sezione del quadro RP** nella quale esporre la spesa.

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2025

Le novità che emergono dalla **Legge di Bilancio 2025** e che rilevano per l'**esercizio dichiarativo 2026** riguardano **quasi esclusivamente il comparto degli oneri detraibili**; non risultano invece innovazioni di sistema altrettanto incisive sugli **oneri deducibili** *ex art. 10* TUIR.

La **novità centrale**, come già citato, è l'introduzione **dell'art. 16-ter TUIR**, che dal periodo d'imposta 2025 impone, per i contribuenti con **reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, un **tetto complessivo** agli oneri e alle spese che danno diritto a detrazione IRPEF.

Il meccanismo non elimina le singole agevolazioni, ma ne limita la fruizione complessiva: restano fermi i limiti propri di ciascuna spesa, ma in più si applica un massimale generale parametrato al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

Reddito complessivo	Importo base	Coefficiente legato ai figli	Effetto pratico
Oltre 75.000 e fino a 120.000 euro	14.000 euro	da 0,50 a 1	limite complessivo alle spese detraibili
Oltre 120.000 euro	8.000 euro	da 0,50 a 1	limite complessivo più restrittivo

Il coefficiente è pari a **0,50** senza figli, **0,70** con un figlio, **0,85** con due figli, **1** con più di due figli o con almeno un figlio con disabilità fiscalmente a carico.

La ratio della riforma è chiaramente redistributiva: all'aumentare del reddito, l'ammontare massimo di spese su cui calcolare la detrazione si riduce, mentre viene accordata una tutela più ampia alle famiglie numerose o con figli con disabilità.

In termini operativi, per il professionista questo significa che dal 2025 non basta più verificare:

- la **sussistenza della spesa**,
- la **tracciabilità** quando richiesta,
- il **limite specifico** della singola detrazione,

ma occorre anche verificare il **tetto complessivo ex art. 16-ter**, che può comprimere l'utilizzo effettivo degli oneri detraibili. Si rammenti inoltre che la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il nuovo art. 16-ter si coordina con la già esistente riduzione delle detrazioni ex art. 15 TUIR per i redditi elevati.

In particolare:

- per i redditi **oltre 75.000 euro e fino a 120.000 euro**, opera il nuovo massimale dell'art. 16-ter, ma le detrazioni dell'art. 15 spettano, in linea generale, per l'intero importo teorico risultante dopo tale filtro;
- per i redditi **oltre 120.000 euro**, oltre al limite dell'art. 16-ter continua a operare anche la **riduzione progressiva** delle detrazioni parametrata al rapporto tra **240.000 euro meno reddito complessivo e 120.000 euro**.

Ne deriva un sistema a due livelli:

1. prima si verifica **quale ammontare di spese può entrare nel perimetro detraibile**;
2. poi, per alcune detrazioni, si verifica **quanta parte della detrazione effettivamente spetta in funzione del reddito**.

SPESE ESCLUSE DAL NUOVO LIMITE COMPLESSIVO

La Legge di Bilancio ha previsto alcune esclusioni importanti dal nuovo tetto complessivo, con l'effetto che determinate spese continuano a godere di una tutela rafforzata.

Sono escluse dal computo del massimale, tra l'altro:

- le **spese sanitarie** detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR;
- le somme investite in **start-up innovative**;
- le somme investite in **PMI innovative**.

Sono inoltre esclusi dal computo:

- gli interessi passivi e oneri su **prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2024**;
- i premi assicurativi detraibili relativi a **contratti stipulati fino al 31.12.2024**;
- le rate di spese edilizie detraibili riferite a oneri **sostenuti fino al 31.12.2024**.

Questa scelta normativa protegge le spese considerate socialmente più sensibili e, in parte, sterilizza gli effetti della riforma su posizioni già consolidate prima del 2025.

NESSUNA RIFORMA STRUTTURALE DEGLI ONERI DEDUCIBILI

Sul fronte degli **oneri deducibili**, non si evidenzia, per i redditi 2025, un riordino comparabile a quello introdotto per le detrazioni.

Quindi, sul piano sistematico, la differenza tra le due categorie si accentua ulteriormente:

- gli **oneri deducibili** continuano a ridurre il **reddito complessivo** prima del calcolo dell'imposta;
- gli **oneri detraibili** riducono invece l'**imposta lorda**, ma dal 2025 sono soggetti a un apparato più complesso di limiti, soglie e rimodulazioni.

ALTRE NOVITÀ SPECIFICHE SU SINGOLE DETRAZIONI

Sempre in materia di oneri detraibili, la Legge di Bilancio 2025 contiene anche alcuni interventi puntuali rilevanti per il Modello Redditi PF 2026:

- a) Spese scolastiche:** È stato elevato a **1.000 euro per alunno o studente** il limite massimo di spesa detraibile per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo e della secondaria di secondo grado.

b) Mantenimento dei cani guida per non vedenti: È stata rideterminata la detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida, fissandola in **1.100 euro**.

Queste misure non mutano la distinzione teorica tra deduzione e detrazione, ma incidono concretamente sul contenuto delle spese detraibili utilizzabili in dichiarazione.



BOX DI SINTESI

In conclusione, per l'esercizio 2026, sul tema oggetto del presente documento, valgono le seguenti considerazioni:

1. **La vera novità normativa riguarda le detrazioni**, non le deduzioni.
2. **Nessuna novità di sistema significativa emerge invece per gli oneri deducibili;**
3. Per i contribuenti con redditi sopra **75.000 euro** deve essere verificato il nuovo **massimale complessivo** delle spese detraibili.
4. Per i contribuenti con redditi sopra **120.000 euro** deve essere verificato anche il meccanismo di riduzione ulteriore previsto dall'art. 15 TUIR, salvo le eccezioni normative.
5. Le **spese sanitarie** restano l'area più protetta, in quanto escluse dal nuovo tetto complessivo.
6. Restano da gestire separatamente anche le spese con “regime transitorio” collegate a **mutui, assicurazioni e bonus edilizi** sorti o sostenuti entro il 31 dicembre 2024.

Ambito	Contenuto sintetico	Impatto pratico su deduzioni/detrazioni (Redditi 2025 – Modello Redditi PF 2026)
Riordino detrazioni – nuovo art. 16-ter TUIR	Introduzione di un tetto complessivo alle spese che danno diritto a detrazione IRPEF per contribuenti con reddito complessivo > € 75.000, con massimale differenziato per fascia di reddito e numero di figli a carico.	Nessun effetto sugli oneri deducibili; per gli oneri detraibili occorre verificare, oltre ai limiti specifici di ciascuna spesa, anche il rispetto del plafond complessivo ex art. 16-ter.
Selettività per redditi medio-alti e alti	Maggiore compressione del beneficio detraibile al crescere del reddito, con tutela rafforzata per nuclei con più figli o con figli con disabilità.	Per contribuenti > € 75.000 è necessaria un'analisi aggiuntiva: la detrazione teorica derivante dalle singole norme può essere ridotta dal tetto complessivo, accentuando la differenza rispetto agli oneri deducibili.
Coordinamento con art. 15 TUIR	Per i redditi oltre € 120.000 il nuovo art. 16-ter opera insieme al meccanismo di riduzione progressiva delle detrazioni previsto dall'art. 15 TUIR.	Sistema “a due livelli” per molte detrazioni: 1) selezione delle spese ammissibili entro il massimale art. 16-ter; 2) eventuale riduzione dell'importo detraibile in funzione del reddito ai sensi dell'art. 15.

Spese escluse dal massimale 16-ter	Sono escluse, tra l'altro, le spese sanitarie, gli investimenti in start-up/PMI innovative e talune spese “pregresse” (mutui, assicurazioni, bonus edilizi) contratte/sostenute entro il 31.12.2024.	Le tipologie escluse continuano a seguire la disciplina ordinaria delle detrazioni, senza essere conteggiate nel plafond; in tal modo il legislatore preserva le aree ritenute socialmente più rilevanti e gli effetti di regimi agevolativi già avviati.
Oneri deducibili	Nessuna riforma strutturale degli oneri deducibili ex art. 10 TUIR è evidenziata per i redditi 2025.	Conferma dell'impianto tradizionale: gli oneri deducibili continuano a ridurre direttamente il reddito complessivo, senza essere interessati dalla rimodulazione ex art. 16-ter.
Singole detrazioni – spese scolastiche	Aumento del limite di spesa detraibile per frequenza di scuole dell'infanzia, primo ciclo e secondaria di secondo grado a € 1.000 per alunno/studente.	Maggior spazio di detraibilità per le spese scolastiche, che restano oneri detraibili (19%) con impatto in Sezione I del quadro RP.
Singole detrazioni – cani guida	Rideterminazione della detrazione forfetaria per il mantenimento del cane guida per non vedenti in € 1.100.	Rafforzamento della tutela per non vedenti: si tratta sempre di detrazione d'imposta, con importo aggiornato da considerare nel calcolo.
Quadro RP – impatto operativo complessivo	Necessità, per i redditi 2025, di una gestione più articolata soprattutto delle Sezioni dedicate agli oneri detraibili (Sezione I e sezioni immobiliari).	Il professionista deve: <ol style="list-style-type: none"> 1) qualificare correttamente l'onere (deducibile/detraibile); 2) verificare tracciabilità e limiti specifici; 3) per i contribuenti > € 75.000 applicare il filtro del massimale ex art. 16-ter; 4) per i redditi > € 120.000 applicare anche la riduzione ex art. 15.

Le novità dei quadri RE, RG e RF dei modelli dichiarativi



A cura di **Stefano Rossetti**

Nel presente contributo passeremo in rassegna le principali novità dei quadri RE, RG e RF dei modelli dichiarativi per poi concentrarci sulla novità principale, ovvero l'impatto dichiarativo dell'obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sulla compilazione dei quadri RE, RG e RF.

PREMESSA

Le novità che riguardano l'obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea impattano sul quadro RE (quadro in cui viene liquidato il reddito di lavoro autonomo) sia nel modello RedditiPF sia nel modello RedditiSP e attengono:

- all'eliminazione del riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente ex articolo 54, comma 2, lett. b) del Tuir dal rigo RE15 relativo tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione;
- alla gestione delle novità riguardanti le disposizioni di cui all'art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili ex articolo 1, comma 1, del D.L. n. 84/2025.

I nuovi obblighi di tracciabilità, invece, non impattano sulla struttura dei quadri RG (reddito d'impresa delle imprese in contabilità semplificata) e RF (reddito d'impresa delle imprese in contabilità ordinaria), ma soltanto sulla loro compilazione.

LE NOVITÀ DEI QUADRI RE, RG E RF (CENNI)

Le principali novità dei quadri RE, RG e RF (ad eccezione di quelle che riguardano la tracciabilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto mediante automezzi non di linea) sono le seguenti:

- **modifiche alla disciplina della liquidazione ordinaria:** Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall'articolo 182 del Tuir che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d'impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell'ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti (articolo 18, comma 1 del D.Lgs. n. 192/2024);

- **iper-ammortamento:** Nei quadri RF e RG, tra le variazioni in diminuzione, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto del maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati IV e V alla legge n. 199 del 2025 e all'autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (articolo 1, commi da 427 a 436 della L. n. 199/2025);
- **rateizzazione delle plusvalenze:** Nei quadri RF e RG è stato previsto il nuovo regime di rateizzazione della tassazione delle plusvalenze realizzate su beni strumentali, di cui all'articolo 86, comma 4, del Tuir, che decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (art. 1, commi 42 e 43 della L. n. 199/2025).

LE SPESE DI VITTO E ALLOGGIO ANALITICAMENTE RIADDEBITATE (RIGO RE15)

Con l'articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024 è stata data attuazione all'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega (L. n. 111/2023) che, nell'ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, ha stabilito i principi e criteri direttivi che il Governo era tenuto a osservare per la revisione dei redditi di lavoro autonomo. In particolare, con le disposizioni contenute nell'articolo 5 del D.Lgs. n. 192/2024 sono stati attuati i principi contenuti nella legge delega, secondo cui:

- devono concorrere alla formazione del reddito di lavoro autonomo tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. criterio di “onnicomprensività”, analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente);
- l'imputazione temporale dei compensi deve avvenire nello stesso periodo d'imposta nel quale il committente è obbligato a effettuare le relative ritenute, al fine di risolvere la problematica sorta in relazione ai pagamenti effettuati tramite bonifici bancari;
- deve essere assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.
- non concorrono alla formazione del reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione;

Quest'ultimo principio è stato trasfuso nel secondo comma dell'articolo 54 e nel comma 1 dell'articolo 54-ter del Tuir. Il secondo comma dell'articolo 54 del Tuir prevede l'esclusione dal reddito di lavoro autonomo del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Ciò comporta che:

- non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo come compenso il rimborso della spesa sostenuta per eseguire una specificazione prestazione professionale. Pertanto, il rimborso si intende analitico se è strettamente correlato alla prestazione resa dal professionista;
- concorrono, invece, alla formazione del reddito di lavoro autonomo i rimborsi delle spese generali non riferibili ad un cliente specifico.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta ad istanza di interpello n. 270/E/2025, ha chiarito che l'analiticità dell'addebito sussista qualora le spese:

- siano effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell'incarico professionale;
- indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti;
- comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l'esatta riferibilità all'attività professionale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il «Rimborso spese chilometriche», commisurato ai «chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita», non rappresenti un rimborso di spese “addebitate analiticamente” nel senso sopra prospettato e, pertanto, concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi del citato articolo 54, comma 1 del Tuir, ferma restando la deducibilità, ai medesimi fini, delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione dell’incarico.

A fronte dell’esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei rimborsi incassati, il legislatore prevede l’indeducibilità delle spese rimborsate all’atto del loro sostenimento (articolo 54-ter, comma 1 del Tuir).

Potrebbe capitare che il cliente non provveda al ristoro della spesa sostenuta dal professionista, il quale risulterebbe, in tal modo, duplicemente penalizzato:

- in prima battuta, dall’indeducibilità della spesa sostenuta, in quanto finalizzata al riaddebito al cliente in maniera analitica;
- in seconda battuta, dal mancato incasso del rimborso.

Per ovviare a questa incongruenza, il legislatore ha previsto una speciale disciplina volta a ripristinare la simmetria nella determinazione del reddito di lavoro autonomo prevedendo alcune condizioni al realizzo delle quali le spese che dovevano essere oggetto di rimborso vengono rese deducibili.

Il comma 2 dell’articolo 54-ter del Tuir prevede che la deducibilità delle spese non rimborsate è possibile a decorrere dalla data in cui:

- il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
- la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto.

In relazione al primo punto, il committente si considera che abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti disciplinati dal citato codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019 in caso di:

- liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o controllata;
- liquidazione coatta amministrativa, dalla data del provvedimento che la dispone;
- procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
- procedura di concordato preventivo, dalla data del decreto di apertura della procedura;
- accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione dell’accordo ovvero del piano;
- piano attestato di risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui all’articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D.Lgs. n. 14/2019;
- contratto o accordo di cui all’articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c), ex D.Lgs. n. 14/2019, dalla data certa di tali atti;
- concordato semplificato di cui all’articolo 25-sexies del D.Lgs. n. 14/2019, dalla data del decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
- concordato minore, dalla data di apertura della procedura;
- ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all’articolo 67 e seguenti del D.Lgs. n. 14/2019, dalla data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 14/2019.

Tali disposizioni si applicano anche per gli istituti di diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

L’articolo 54-ter, comma 5 del Tuir prevede, inoltre, che, se la spesa analiticamente riaddebitata al committente, com-

prensiva del relativo compenso, non superi i 2.500 euro e non viene incassata entro un anno dall'emissione della fattura, la spesa sostenuta è deducibile a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. Quanto sopra visto si riflette sulla compilazione del rigo RE15 “*spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi*” nel seguente modo:

- deve essere indicato il 75% della spesa di vitto e alloggio effettivamente sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei successivi righe RE16 (spese di rappresentanza) e RE17 (spese di vitto e alloggio legate a eventi formativi). In questo rigo devono essere, pertanto, indicate le spese di vitto e alloggio inerenti alla professione (al 75%) e non riaddebitate al committente oppure, essendo generiche, riaddebitate al committente con tassazione del relativo rimborso (da indicare tra i compensi tassati);
- non deve essere indicata la spesa di vitto e alloggio analiticamente riaddebitata al committente in quanto non deducibile ai sensi dell'articolo 54-ter, comma 1 del Tuir.

La disciplina sopra vista è stata integrata con le disposizioni previste dal D.L. n. 84/2025 secondo cui:

- le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti in maniera tracciata (articolo 54, comma 2-bis del Tuir);
- qualora le spese sostenute dall'esercente arte o professione nel territorio dello Stato, per l'esecuzione di un incarico, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, e addebitate analiticamente al committente, non siano da questi rimborsate ai sensi dei commi 2 e 5 del richiamato articolo 54-ter del Tuir, le stesse sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo, ma solo a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 54-ter, comma 5-bis del Tuir).

Per effetto delle due disposizioni sopra richiamate, il professionista che sostiene spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, nel territorio nazionale, deve utilizzare mezzi di pagamento tracciato al fine di evitare che, in deroga alla regola generale:

- l'incasso del riaddebito delle spese sostenute venga assoggettato a tassazione;
- venga resa ineducibile la spesa oggetto di riaddebito rimasto insoluto.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA

Analogamente a quanto sopra visto, il legislatore ha inserito il comma 6-bis all'articolo 54-septies del Tuir al fine di subordinare la deducibilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea all'obbligo di sostenimento in maniera tracciata, se sostenute nel territorio dello Stato.

Tale obbligo riguarda le spese sostenute dal professionista:

- direttamente per lo svolgimento della propria attività;
- in qualità di committente di incarichi conferiti ad altri professionisti;
- per trasferte eseguite dai dipendenti per trasferte o da altri professionisti qualora la deducibilità spetti secondo le disposizioni riguardanti il reddito di lavoro autonomo.

Sotto profilo dichiarativo occorre procedere nel seguente modo:

le spese di vitto e alloggio, sostenute in Italia, in maniera non tracciata non devono essere inserite nel rigo RE15, in quanto non deducibili;

- le spese di vitto e alloggio, sostenute in Italia, in maniera tracciata devono essere inserite nel rigo RE15 nella misura del 75% (solo se inerenti);

- le spese di vitto e alloggio, sostenute all'estero, devono essere inserite nel rigo RE15 nella misura del 75% (solo se inerenti) indipendentemente dalla modalità di sostenimento;
- le spese di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia, devono essere inserite nel rigo RE19 (solo se inerenti) se sostenute in maniera tracciata;
- le spese di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute in Italia, non devono essere inserite nel rigo RE19 (solo se inerenti) se sostenute in maniera non tracciata;
- le spese di trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute all'estero, devono essere inserite nel rigo RE19 (solo se inerenti), indipendentemente dalla modalità di sostenimento.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA NEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E NEL REDDITO D'IMPRESA

Segnaliamo che il D.L. n. 84/2025 ha apportato delle modifiche anche in relazione alla disciplina delle spese di rappresentanza.

Secondo la nuova disciplina le spese di rappresentanza ammesse in deduzione sono quelle che congiuntamente:

- vengono sostenute mediante mezzi di pagamento tracciati;
- rientrano nel limite del 2% dei proventi incassati nel periodo d'imposta.

L'obbligo di sostenimento della spesa con mezzi di pagamento tracciati non soffre di limitazioni geografiche (manca il riferimento, in questo caso, al territorio nazionale).

In base a quanto sopra, dunque, gli importi da inserire nel rigo RE16 “Spese di rappresentanza” devono essere relativi a spese sostenute in maniera tracciata.

La medesima disposizione è stata introdotta anche nell'ambito del reddito d'impresa, in base a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024).

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI VITTO ALLOGGIO NEL REDDITO D'IMPRESA

L'articolo 95 del Tuir disciplina la deducibilità delle spese sostenute dall'impresa in relazione ai lavoratori dipendenti. In questo contesto, il D.L. n. 84/2025 ha modificato il comma 3-bis (precedentemente introdotto dall'articolo 1, comma 82 della L. n. 84/2025), secondo cui *“le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti [...], sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*.

In sostanza, il D.L. n. 84/2025 ha modificato il comma 3-bis dell'articolo 95 del Tuir al fine di:

- delimitare l'ambito territoriale della disposizione alle sole spese sostenute nel territorio dello Stato;
- eliminare il riferimento alle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, il quale, per ragioni di coordinamento normativo, è stato spostato nell'ambito dell'articolo 109 del Tuir, infatti il nuovo comma 5-ter dispone che *“le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis”*.

Inoltre, nell'ambito dell'articolo 109 del Tuir è stata introdotta una misura di carattere generale secondo cui *“le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”* (articolo 109, comma 5-bis del Tuir).

Le predette disposizioni, dunque, regolano la deducibilità di spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo 1 della legge n. 21/1992 che vengono sostenute in relazione a:

- trasferte dei dipendenti dell'impresa (articolo 95, comma 3-bis del Tuir);
- esigenze proprie dell'impresa (articolo 109, comma 5-bis del Tuir);
- prestazione commissionate a lavoratori autonomi (articolo 109, comma 5-ter del Tuir).

La deducibilità delle spese sopra citate è subordinata al rispetto di due condizioni, ovvero:

- il pagamento con mezzi tracciabili;
- il sostenimento nell'ambito del territorio dello Stato.

Da quanto sopra ne deriva che:

- le spese per servizi diversi dal vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo 1 della legge n. 21/1992 sono deducibili anche se il pagamento avviene in contanti (ciò indipendentemente dalla tipologia di spesa: trasferta dei dipendenti, esigenze dell'impresa o relative a prestazioni commissionate a lavoratori autonomi). Si pensi, ad esempio, alle spese relative al parcheggio del veicolo o alle spese relative al biglietto per il servizio di trasporto pubblico;
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo 1 della legge n. 21/1992, a prescindere dalla tipologia, sostenute fuori dal territorio dello Stato sono deducibili anche se il pagamento avviene con mezzi diversi da quelli tracciabili.

Il sostenimento delle spese sopra citate con modalità tracciate rappresenta, dunque, un prerequisito per poterle portare in deduzione dal reddito, infatti, all'atto pratico l'importo effettivamente deducibile si determina applicando i limiti previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 95 del Tuir.

In particolare, i rimborsi analiticamente liquidati e corrisposti a dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte sono deducibili nel limite di:

- 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia;
- 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero.

Se la trasferta avviene all'interno del comune in cui si trova la sede di lavoro la deducibilità è ammessa nel limite del 75% della spesa sostenuta.

Nell'ipotesi in cui, invece, le spese di trasferta dovessero essere rimborsate in base al sistema misto, la deducibilità in capo all'impresa sarebbe integrale.

Le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo 1 della legge n. 21/1992 oggetto di rimborso ai lavoratori autonomi sono deducibili senza limiti di importo, mentre se sostenute per le esigenze proprie dell'impresa sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta.

Riassumendo quanto sopra esposto, a livello operativo occorre procedere come di seguito indicato:

- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo 1 della legge n. 21/1992 sostenute in Italia in maniera non tracciata: indeducibili, pertanto, non devono essere indicate nel quadro RG; invece, se si compila il quadro RF devono essere oggetto di una variazione in aumento;
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea ex articolo

1 della legge n. 21/1992 sostenute in Italia in maniera tracciata ovvero in maniera non tracciata ma all'estero: deducibilità secondo i limiti previsti dal Tuir, ovvero:

- in riferimento alle spese di trasferta dei dipendenti fuori comune (articolo 95, comma 3 del Tuir): nel limite di 180,76 euro al giorno, per le trasferte effettuate in Italia o nel limite di 258,23 euro al giorno, per le trasferte effettuate all'estero. In caso di compilazione del quadro RG deve essere indicato l'importo deducibile, mentre nel caso di compilazione del quadro RF occorre apportare una variazione in aumento per gli importi eventualmente non deducibili;
- in riferimento alle spese di trasferta dei dipendenti entro i confini comunali (articolo 109, comma 5 del Tuir) e in relazione a quelle sostenute per esigenze proprie dell'impresa (articolo 109, comma 5-*bis* del Tuir), nella misura del 75% dell'ammontare. In caso di compilazione del quadro RG deve essere indicato l'importo deducibile, mentre nel caso di compilazione del quadro RF occorre apportare una variazione in aumento per gli importi eventualmente non deducibili;
- in relazione a quelle rimborsate a lavoratori autonomi, deducibili per l'intero ammontare (articolo 109, comma 5-*ter* del Tuir). In caso di compilazione del quadro RG deve essere indicato l'importo deducibile, mentre nel caso di compilazione del quadro RF occorre non apportare alcuna variazione.



BOX DI SINTESI

Nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, le spese di vitto e alloggio, sostenute in Italia, che non sono oggetto di analitico riaddebito al committente sono deducibili nella misura del 75% solo se il pagamento è avvenuto in maniera tracciata.

Se la spesa di vitto e alloggio è sostenuta all'estero non è necessario che la spesa venga sostenuta in maniera tracciata.

Dal punto di vista del professionista, il rimborso di dette spese è assoggettato a tassazione.

Se, invece, si tratta di spese di vitto e alloggio analiticamente riaddebitate al committente, la spesa è indeducibile (a prescindere dalla modalità di sostenimento) e il relativo riaddebito non è tassato. Sempre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, le spese di rappresentanza devono essere sostenute in maniera tracciata per essere dedotte entro il limite del 2% dei compensi.

Per quanto riguarda il reddito d'impresa, oltre alla previsione secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili solo se il pagamento avviene in maniera tracciata, il D.L. n. 84/2025 ha apportato una serie di modifiche al Tuir, secondo cui:

- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 sono state sostenute in Italia in maniera non tracciata: indeducibili, pertanto, non devono essere indicate nel quadro RG; invece, se si compila il quadro RF devono essere oggetto di una variazione in aumento;
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuato mediante autoservizi pubblici non di linea *ex* articolo 1 della legge n. 21/1992 sono state sostenute in maniera tracciata ovvero in maniera non tracciata ma all'estero: deducibilità secondo i limiti previsti dal Tuir.

Il quadro LM per i contribuenti forfetari: struttura e novità 2026



A cura di **Federico Dal Bosco**

Il quadro LM è da sempre dedicato ai contribuenti forfetari (soggetti che hanno aderito al regime agevolato ex Legge n. 190/2014) ed ai contribuenti “minimi” dell’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Esaminiamo di seguito le principali novità relative al modello dichiarativo 2026 per l’anno di imposta 2025, e la struttura e composizione del quadro nei suoi aspetti principali.

NOVITÀ PER LA DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ANNO DI IMPOSTA 2025

Nell’ambito delle principali novità che caratterizzano il quadro LM in relazione all’annualità 2025, possiamo individuare:

1. POTENZIATA LA PRE-COMPILAZIONE DEL QUADRO LM

Come negli anni scorsi, all’interno del modello precompilato fornito dall’Agenzia delle Entrate, trova spazio il quadro LM. Relativamente al periodo di imposta 2025 si assiste ad un complessivo **rafforzamento della precompilazione**, con maggiori dati valorizzati, segnando, tra tutti, l’esordio **dell’indicazione del dato dei contributi previdenziali versati**. Ricordiamo che nell’ambito della determinazione del reddito dei contribuenti forfetari, caratterizzata dalla sua forfetizzazione secondo determinate percentuali legate al codice ateco svolto, l’unico componente negativo deducibile è costituito proprio dai contributi previdenziali obbligatori per legge versati nell’anno.

Aumenta quindi l’alimentazione automatica dei dati, grazie ad un’integrazione più ampia dei dati da fatture elettroniche e corrispettivi, e dei dati previdenziali disponibili all’Agenzia, nell’ambito dell’obiettivo di agevolare il contribuente che intenda provvedere in proprio alla compilazione del suo modello dichiarativo.

Al tempo stesso, la presenza di tali dati precompilati, possono essere un **momento di confronto e controllo** per il professionista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi del contribuente, per verificare le risultanze precompilate con quelle in suo possesso.

È importante ricordare però come tali dati precompilati richiedano sempre **controlli preventivi ed approfonditi** da parte di chi intenda avvalersene in fase di compilazione. Il regime forfetario si basa sul principio di **cassa**, ossia i componenti positivi di reddito rilevano non per competenza economica (come per le imprese in contabilità ordinaria) ma in base all’effettivo momento di incasso.

Ed è qui che la precompilazione per i soggetti forfetari presenta ancora **limiti pratici**: nel precompilato, alimentato dai dati reperiti tramite Fattura Elettronica e Corrispettivi Telematici, come ben specificato dalla stessa Agenzia Entrate, si presume infatti che le fatture emesse siano anche incassate nello stesso anno, circostanza che richiede controlli da parte del contribuente o dell’intermediario, soprattutto in tutti quei casi in cui la fatturazione sia stata “anticipata” rispetto al momento di incasso.

Siamo nell’ambito delle cause di esclusione dal regime: sono esclusi dal forfetario coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro **(per gli anni 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro)**, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

La soglia è quindi stata aumentata da 30.000 Euro a 35.000 Euro; pertanto, un contribuente che nel 2024 e/o nel 2025 dovesse avere conseguito un reddito da lavoro dipendente inferiore a tale soglia, potrà comunque permanere nel regime forfetario anche per l’anno successivo.

Tale modifica normativa non incide tanto nella modalità di compilazione del quadro, o sulla sua struttura, quanto piuttosto nella valutazione di accesso e permanenza al regime relativamente al contribuente per il quale si sta compilando il quadro LM.

5. LM RECEPISCE LE REGOLE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO: I COMPENSI AGEVOLATI FINO A 15.000 EURO RICHIEDONO ORA UNA SPECIFICA ESPOSIZIONE NEI RIGHI LM22-LM27

Da ultimo si segnala che nel quadro LM 2026 anno di imposta 2025 compare il **recepimento, anche sul piano dichiarativo, della disciplina agevolativa prevista per il lavoro sportivo dilettantistico.**

Le istruzioni introducono infatti il codice ‘2’ nella colonna 7 dei righi LM22-LM27 per la gestione dei compensi che beneficiano della franchigia di 15.000 euro prevista dal D.Lgs. 36/2021.

Si tratta di compensi conseguiti con partita Iva nel settore del lavoro sportivo dilettantistico, per i quali non opera la relativa imponibilità **fino a** 15.000 euro; di contro, tali compensi, rilevano integralmente ai fini delle di 85.000 euro e 100.000 euro, fissate per permanere nel regime.

Si sottolinea come la franchigia dei 15.000 euro non nasca nel 2025; ciò che è nuovo, rispetto agli anni precedenti, è il suo coordinamento operativo nelle istruzioni LM, e la previsione di una codifica dichiarativa specifica, aspetti che invece non erano presenti nei precedenti modelli dichiarativi.



BOX DI SINTESI

Dal punto di vista dichiarativo, le principali novità relative all’anno dichiarativo 2025 riguardano:

- Potenziata la precompilazione del quadro LM con inserimento contributi previdenziali versati;
- Presenza di un “doppio binario ATECO”: codici ATECO 2025 nel LM21, solo informativo, e “vecchi” codici ateco 2007 nel LM22 e righi seguenti, con applicazione dei relativi coefficienti di redditività;
- Scompare la sezione dedicata al Concordato Preventivo Biennale dei forfetari;
- Confermata l’aumento della soglia di 35.000 euro per i redditi di lavoro dipendente in ottica di causa di esclusione;
- Recepimento, anche sul piano dichiarativo, della disciplina agevolativa prevista per il lavoro sportivo dilettantistico in merito a franchigia di 15.000 euro prevista dal D.Lgs. 36/2021.

LA STRUTTURA DEL QUADRO LM E PRINCIPALI CARATTERISTICHE

La struttura del quadro si presenta sostanzialmente identica ed in continuità con gli anni passati, al netto di alcune variazioni necessarie alla luce delle novità intervenute.

Come anticipato, il quadro LM è riservato ai soggetti

- aderenti al regime **di vantaggio (“vecchi minimi” – Sezione I)**;

SEZIONE I		LM1						
Regime di vantaggio Determinazione del reddito <input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM2	Totale componenti positivi					,00	
	LM3	Rimanenze finali					,00	
	LM4	Differenza (LM2 – LM3)					,00	
	LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016		
		(di cui 1	2	3	4	5	,00	
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 – LM5 col.5)					,00	
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali	1				2	,00
	LM8	Reddito netto					,00	
	LM9	Perdite pregresse	Misura limitata 80%		Misura Piena		3	
		(di cui 1	2				,00	
	LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva					,00	
LM11	Imposta sostitutiva 5%					,00		

- aderenti al **regime forfetario (Sezione III)**;

SEZIONE III		LM21	1		2		3		4	
Regime forfetario Determinazione del reddito <input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Impresa familiare	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impreso/ lavoro autonomo	Casi Particolari		
	LM23	1	2	%	3	,00	,00	6	7	
	LM24	1	2	%	3	,00	,00	6	7	
	LM25	1	2	%	3	,00	,00	6	7	
	LM26	1	2	%	3	,00	,00	6	7	
	LM27	1	2	%	3	,00	,00	6	7	
	LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		3			
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali	1		2		2			
	LM36	Reddito netto								
	LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)		5			
		(di cui 3	1		2		3			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva	Misura limitata 80%		Misura Piena						
LM39	Imposta sostitutiva					Art. 1 L. 190/2014				

- alla determinazione delle **relative imposte sostitutive dovute (Sezione IV)**.

SEZIONE IV Determinazione dell'imposta dovuta		Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili
	1	2	3	4	
	Sisma Abruzzo abitazione principale	Rimborso anticipazioni fondi pensione	Conciliazione e mediazione	Negoziati e arbitrato	
	5	6	7	8	
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus	
	9	10	11	12	
	Bonifica ambientale	Contributo unificato	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 32 DL 73/2021	
	13	14	15	16	
	Depuratori Acqua	Social bonus	Sistemi accumulo integrati	ITS Academy 30%	
	17	20	21	22	
	ITS Academy 60%	Attività fisica adattata	Zone montane	Altri crediti d'imposta	
	23	24	25	40	
					41
					,00
	LM41 Ritenute consorzio				,00
	LM42 Differenza				,00
	LM43 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				,00
	LM44 Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
	LM45 Acconti		(di cui sospesi 1	2	,00
	LM46 Imposta a debito			SEZ I e III	,00
	LM47 Imposta a credito			SEZ I e III	,00
	LM48 Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3				,00
	LM49 Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)				,00

- e da ultimo alla **gestione di eventuali perdite non compensate (sezione V)**

SEZIONE V Perdite non compensate		Eccedenza 2020	Eccedenza 2021	Eccedenza 2022	Eccedenza 2023	Eccedenza 2024	Eccedenza 2025
	LM50	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
	LM51 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					1	2
						(di cui relative al presente anno	,00
							,00

Nell'ambito della compilazione dei righi principali per i contribuenti forfetari, in questa sede si segnala:

Rigo LM21 – Dati attività

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime (art.1, commi 54 e 71)	1	Assenza cause ostative applicazione regime (art.1, comma 57)	2	Nuova attività (art.1, comma 65)	3	ATECO 2025	4

In tale rigo il contribuente:

- attesta il possesso dei requisiti di accesso;
- dichiara l'assenza di cause ostative;
- segnala l'eventuale spettanza dell'aliquota start-up al 5%;
- indica, come detto in precedenza, il codice ATECO 2025.

In merito all'accesso e alla permanenza in questo regime, le istruzioni ricordano che si applica ai contribuenti che, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi/compensi **non superiori a 85.000 euro**;
- hanno sostenuto spese per lavoro dipendente/collaboratori **non superiori a 20.000 euro lordi**.

È inoltre prevista la fuoriuscita immediata dal regime nel caso in cui i ricavi o compensi superino **100.000 euro** nel corso dell'anno. In tal caso il contribuente decade dal regime già nello stesso periodo d'imposta e deve rideeterminare il reddito secondo le regole ordinarie.

Quanto invece alle **cause di esclusione**, le istruzioni riepilogano le principali cause ostative al regime forfetario, tra cui:

- utilizzo di regimi IVA speciali;
- non residenza (salvo specifiche eccezioni UE/SEE);
- partecipazioni in società di persone o controllo di Srl riconducibili all'attività svolta;
- attività prevalentemente esercitata verso ex datori di lavoro degli ultimi due anni;
- possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente oltre la soglia prevista.

Righi LM22-LM27 – Reddito forfetario

In questi righi vanno indicati:

- 1 Codice attività ATECO 2007
- 2 Coefficiente di redditività relativo a tale codice ATECO 2007
- 3 Ricavi/compensi percepiti nell'anno (principio di cassa)
- 4 Eventuali compensi da diritti d'autore
- 5 Reddito determinato forfetariamente.

Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi/compensi percepiti il coefficiente di redditività previsto per il settore ATECO di appartenenza (si cita ad esempio il coefficiente del 78% per i professionisti, del 40% per i commercianti, del 62% per gli intermediari del commercio ecc)

- 6 Tipo attività: impresa o lavoro autonomo (rispettivamente codice 1 e codice 2)
- 7 Componenti particolari

	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impresa/ Lavoro autonomo	Casi Particolari
LM22	1	2 %	3	4	5	6	7
LM23	1	2 %	3	4	5	6	7
LM24	1	2 %	3	4	5	6	7
LM25	1	2 %	3	4	5	6	7
LM26	1	2 %	3	4	5	6	7
LM27	1	2 %	3	4	5	6	7

Relativamente ai **“componenti particolari”** giova rivedere le modalità di compilazione, alla luce anche delle novità intervenute relativamente alla dichiarazione per l'anno 2025.

Si indica:

Codice “1” - Per componenti positivi che concorrono alla base imponibile, ma non rilevano ai fini dei limiti di 85.000 e 100.000 euro.

Esempio più frequente: indennità di maternità percepita.

Codice “2” - Per compensi da lavoro sportivo dilettantistico ex D.Lgs. 36/2021.

Si tratta dei compensi, citati in precedenza, che a determinate condizioni non sono imponibili fino a 15.000 euro, ma che rilevano integralmente ai fini della verifica delle soglie di permanenza nel regime.

Rigo LM35 – Contributi Previdenziali

Nel rigo LM35 vanno indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati nel periodo d'imposta.

La deduzione spetta integralmente, anche per contributi versati per collaboratori familiari, ed opera fino a capienza del reddito.

L'eventuale eccedenza è riportabile nel rigo LM49 come onere deducibile dal reddito complessivo.

LM35 Contributi previdenziali e assistenziali	1	2
	.00	.00

Rigo LM37 – Perdite Pregresse

Possono essere utilizzate in diminuzione eventuali:

- perdite antecedenti all'ingresso nel regime;
- perdite maturate nel regime di vantaggio;
- perdite dei primi tre anni d'attività.

Con distinzioni tra perdite utilizzabili entro il limite dell'80%, utilizzabili integralmente e perdite riportabili senza limiti temporali.

LM37 Perdite pregresse	Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 333/95)	
	1	2	5
	Misura limitata 80%	Misura Piena	
	(di cui 3	4	

Rigo LM39 – Imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva è pari:

- al **15%** in via ordinaria;
- al **5%** per imprese e professionisti “start-up” che rispettano i requisiti previsti dalla legge, e si nell'anno di inizio attività e nei quattro successivi.

LM39 Imposta sostitutiva	Art. 1 L. 190/2014
---------------------------------	--------------------

Rigo LM40 - Crediti di imposta

Il rigo LM40 consente di utilizzare in compensazione dell'imposta sostitutiva diversi crediti d'imposta, tra cui:

- credito riacquisto prima casa;
- crediti per imposte pagate all'estero;
- sport bonus;
- credito videosorveglianza;
- bonus bonifica ambientale;
- credito mediazione e arbitrato;
- crediti per sanificazione e dispositivi di protezione.

SEZIONE IV Determinazione dell'imposta dovuta	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili
	1	2	3	4
LM40 Crediti di imposta	Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Conciliazione e mediazione	Negoziazioni e arbitrato
	5	6	7	8
	Cultura	Scuola	Videosorveglianza	Sport bonus
	9	10	11	12
	Bonifica ambientale	Contributo unificato	Prima casa - under 36	Sanificazione art. 32 DL 73/2021
	13	14	15	16
	Depuratori Acqua	Social bonus	Sistemi accumulo integrati	ITS Academy 30%
	17	20	21	22
	ITS Academy 60%	Attività fisica adattata	Zone montane	Altri crediti d'imposta
	23	24	25	40
				41

**BOX DI SINTESI**

La struttura del quadro LM si presenta in continuità con gli anni passati, recependo al suo interno le novità citate, ossia spazio per la non imponibilità dei compensi da lavoro sportivo dilettantistico sino a 15.000 euro, la doppia gestione dei codici Ateco e l’eliminazione dei righe dedicati al CPB.

In sede di dichiarazione di un soggetto forfetario ci si dovrà quindi dedicare alla consueta sezione III, nella quale si determina il reddito soggetto a imposta sostitutiva, e la sezione IV dedicata alla precisa e finale determinazione dell’imposta sostitutiva dovuta.

Il modello CPB 2026/2027: opzione sul Modello Redditi



A cura di **Luca Malaman**

Con Provvedimento del 27/02/2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di concordato preventivo biennale utilizzabile per comunicare i dati rilevanti per l’elaborazione della proposta di concordato per il biennio 2026-2027.

PREMESSA

Si segnala che il MEF è attualmente impegnato nella definizione di alcune modifiche al concordato preventivo biennale, finalizzate a renderlo maggiormente attrattivo sia per i contribuenti interessati ad aderire al biennio 2026-2027, sia per coloro che intendono valutarne il rinnovo.

A tal proposito, i rappresentanti del Governo hanno già annunciato la proroga del termine di adesione al concordato preventivo biennale dall’attuale scadenza del 30 settembre 2026 al 31 ottobre 2026.

In attesa della pubblicazione del decreto correttivo, il presente articolo è stato redatto sulla base della normativa attualmente vigente.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il Concordato Preventivo Biennale è un istituto volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi e vi possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

La proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP viene calcolata in sede di dichiarazione dei redditi.

Il CPB può essere inviato entro il 30/09/2026 contestualmente al modello ISA 2026, oppure in maniera autonoma assieme al frontespizio del modello Redditi 2026, di cui verrà barrata la casella Comunicazione CPB.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Quadri aggiuntivi al modello 730	Comunicazione CPB	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	Dichiarazione rettificativa mod. 730/2026
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La determinazione degli importi proposti terrà conto:

- del reddito dichiarato e del voto ISA relativi al periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;
- di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando il relativo campo del modello dichiarativo.

I redditi oggetto di Concordato riguardano:

- il reddito di lavoro autonomo e/o d'impresa, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive e perdite su crediti;
- redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale;
- utili o perdite derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116
- utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

- sono esclusi dagli accertamenti, a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime;
- possono beneficiare di un'imposta sostitutiva ad aliquote ridotte sul maggior reddito concordato.

Sono esclusi coloro che hanno aderito sul biennio 2025-2026, salvo non sia intervenuta causa di cessazione nel 2025.

IL MODELLO CPB 2026-2027

CASELLA P01, P02 E P03

QUADRO P	
Concordato preventivo biennale	
Condizioni di accesso	
P01	Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) <input type="checkbox"/> Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari (Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) <input type="checkbox"/> Barrare la casella

La **casella P01** va barrata per indicare di non avere debiti tributari di aver estinto debiti tributari / contributivi di importo complessivamente pari o superiori a € 5.000 (compresi interessi e sanzioni), nei termini previsti per aderire al CPB.

La **casella P02** va barrata per indicare l'assenza delle cause di esclusione:

1. omessa presentazione del modello Redditi in uno dei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
2. condanna per reati tributari, false comunicazioni sociali, riciclaggio/autoriciclaggio commessi nei tre anni precedenti a quelli di applicazione del concordato;
3. conseguimento di redditi in tutto o in parte esenti o esclusi dalla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito d'impresa/lavoro autonomo, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta;
4. adesione al regime forfetario;
5. operazione di fusione, scissione, conferimento d'azienda o ramo d'azienda; per le società di persone e

- associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, le modifiche della compagine societaria sono rilevanti se aumentano il numero dei soci/associati, ad esclusione del subentro di più eredi nel caso di decesso;
6. partecipazione, da parte di un lavoratore autonomo, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta ad associazioni professionali o STP qualora non vi sia adesione al CPB da parte dell'associazione partecipata per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il socio/associato, fatto salvo il caso in cui per l'attività esercitata dall'associazione non risultino approvati gli ISA;
 7. adesione al CPB da parte di un'associazione professionale o STP, qualora non aderiscano al CPB nei medesimi periodi d'imposta, tutti i soci/associati, che dichiarano individualmente reddito di lavoro autonomo.

Nella **casella P03** va indicato il codice dell'evento straordinario verificatosi nel 2025, distinguendo tra quelli che hanno comportato la sospensione dell'attività per un periodo:

1	Tra 30 e 60 giorni
2	Tra 60 e 120 giorni
3	Superiore a 120 giorni

CASELLA P04 E P05

Dati contabili		
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB	,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB	,00

Nella **casella P04** va indicato il reddito d'impresa o lavoro autonomo “normalizzato” relativo al periodo d'imposta 2025. Per “normalizzare” il reddito è necessario non considerare:

- **per le imprese:**
 - plusvalenze
 - sopravvenienze attive
 - minusvalenze e sopravvenienze passive
 - perdite su crediti
 - redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni professionali o in società soggetti IRES;
 - superdeduzione dei neoassunti;
 - iperammortamento (dal 2026).
- **per i lavoratori autonomi:**
 - plusvalenze
 - minusvalenze
 - redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni professionali;
 - superdeduzione dei neoassunti.

Nella **casella P05** va indicato il valore della produzione netta IRAP senza considerare plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive.

CASELLA P06, P07, P08 E P09

Proposta CPB		
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2027	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2026	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2027	,00

I righe da **P06** a **P08** sono riservati agli importi di reddito e valore della produzione proposti dal software dell'Agenzia per il biennio 2026-2027.

CASELLA P10

Accettazione proposta CPB e firma dichiarazione sostitutiva righe P02 e P03		
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini del CPB per il p.i. 2026 e il p.i. 2027 in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026 e firma delle dichiarazioni sostitutive P02 e P03	FIRMA

L'accettazione della proposta avviene tramite apposizione della firma da parte del contribuente.

Il pro rata IVA nel settore immobiliare



A cura della **Redazione**

Il “pro rata” è un particolare sistema di detrazione forfettizzata dell’IVA sugli acquisti, applicabile nel caso in cui un soggetto IVA svolga, con la medesima partita IVA, due o più attività che danno luogo sia ad operazioni soggette ad IVA sia ad operazioni esenti da IVA. Esso consiste nel consentire la detrazione dell’IVA su tutti gli acquisti dell’anno in proporzione alle operazioni imponibili effettuate in quel medesimo anno. Nel settore immobiliare capita, non di rado, che un soggetto IVA ponga in essere sia cessioni e/o locazioni di fabbricati in regime di imponibilità IVA sia in esenzione da IVA, con conseguente applicazione del pro rata IVA ed incremento dei costi a causa della quota parte di IVA indetraibile. Vi sono tuttavia alcuni casi in cui questo peculiare meccanismo di detrazione non trova applicazione ma solo in presenza di specifici requisiti.

PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa IVA prevede, per i soggetti IVA che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (ad es., operazioni imponibili) sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633/72 che il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti di beni e/o servizi spetti in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni (operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione).

NOTA BENE

In buona sostanza, quindi, l’effettuazione di operazioni esenti nel corso dell’anno, salvo alcune specifiche eccezioni, è suscettibile di determinare una riduzione dell’IVA detraibile in quel medesimo anno.

Il principio alla base di tale regola è rinvenibile nella logica del diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti: con la riforma del 1997, infatti, la detrazione IVA viene collegata, più strettamente di quanto non si verificasse prima, alla natura delle operazioni nelle quali vengono impiegati i beni ed i servizi acquistati o importati dal contribuente. Come chiarito anche dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 328/97, le norme introdotte dal D. Lgs. n. 313/97 prevedono, in sostanza, che la detrazione IVA competa unicamente per l’imposta relativa a beni e servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili.

NOTA BENE

Peraltro, secondo quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE 15 dicembre 2016, causa C-378/15, il meccanismo di calcolo che considera la totalità dei beni e dei servizi acquistati, denominato pro rata, è considerato compatibile con le disposizioni della direttiva IVA 2006/112/CE.

Il calcolo di tale misura proporzionale avviene con una percentuale di detrazione, denominata per l'appunto "pro rata", calcolata secondo le regole fissate dall'articolo 19-*bis* del d.P.R. n. 633/72, riassumibile nella seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{OPERAZIONI IMPONIBILI} + \text{OPERAZIONI ASSIMILATE})}{(\text{OPERAZIONI IMPONIBILI} + \text{OPERAZIONI ASSIMILATE} + \text{OPERAZIONI ESENTI})}$$

La citata norma di legge, infatti, stabilisce che il pro rata IVA è determinato in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione che risulta dal calcolo illustrato dovrà poi essere arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Una delle caratteristiche principali del pro rata IVA è che esso viene applicato a tutta l'IVA "a monte" (cioè, su tutti gli acquisti di beni e/o servizi dell'anno) e non solo a quella relativa a beni e servizi ad uso promiscuo (cioè in parte riferibili all'attività imponibile e in parte a quella esente). Ciò sta a significare che i soggetti che si trovano in tale situazione, svolgendo sia attività imponibile sia esente, non devono procedere, in fase di contabilizzazione delle fatture di acquisto, ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, in quanto l'IVA detraibile è determinata applicando il pro rata indistintamente a tutta l'imposta assolta sugli acquisti.

Dal momento che il calcolo definitivo del pro rata dell'anno può essere effettuato solo alla fine del medesimo anno (in quanto solo allora saranno noti i dati del totale delle operazioni imponibili e assimilate e il totale di quelle esenti), l'articolo 19, comma 5, del d.P.R. n. 633/72 stabilisce che, nel corso dell'anno, la detrazione IVA sugli acquisti è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

NOTA BENE

Per i soggetti che iniziano l'attività nell'anno e che prevedono di dover applicare il meccanismo del pro rata, devono operare la detrazione IVA sugli acquisiti in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Non sempre, tuttavia, le operazioni esenti determinano la nascita del pro rata; infatti, per espressa previsione normativa, sono escluse dal calcolo del pro rata e, quindi, non generano alcun effetto in termini di riduzione della percentuale di detraibilità dell'IVA, le operazioni esenti di cui all'articolo 10, numeri da 1) a 9), del d.P.R. n. 633/72 (tra cui rientrano anche le cessioni e le locazioni di fabbricati), a condizione che tali operazioni:

1. non formino oggetto dell'attività propria del soggetto passivo; oppure
2. siano accessorie alle operazioni imponibili.

Resta in ogni caso ferma l'indetraibilità (specifica e non da pro rata) dell'IVA relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni.

**ESEMPIO
PRATICO****CALCOLO DEL PRO RATA CON OPERAZIONI ESENTI OCCASIONALI**

Nell'anno 2026 BETA S.r.l. svolge un'unica attività (imponibile), realizzando le seguenti operazioni attive e acquisti:

- Operazioni attive imponibili per € 100.000, con IVA al 22% (€ 6.600);
- Operazione occasionale esente per € 5.000;
- Acquisti per € 40.000, con IVA al 22 % (€ 8.800), di cui € 2.000, con IVA al 22% (€ 440), specificamente riferibili all'effettuazione dell'operazione occasionale esente.

In tal caso, BETA S.r.l. non applica il sistema del pro rata, in quanto l'operazione esente è meramente occasionale; tuttavia, l'IVA specificamente riferibile all'effettuazione dell'operazione occasionale esente (€ 440), non sarà detraibile. Pertanto, l'IVA complessivamente detraibile nell'anno sarà pari a € 8.360 (€ 8.800 - € 440).

**BOX DI SINTESI**

- I soggetti IVA che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione (ad es., operazioni imponibili) sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633/72 possono subire una riduzione del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti di beni e/o servizi (pro rata);
- Il pro rata interviene "a pioggia" su tutti gli acquisti dell'anno, riducendo l'IVA detraibile su tutte le fatture "passive", indipendentemente dal fatto che esse siano riferibili all'attività imponibile o a quella esente.

IL CALCOLO DEL PRO RATA IVA

In base a quanto previsto dall'articolo 19-*bis* del d.P.R. n. 633/72, il calcolo del pro rata è così effettuato:

$$\frac{(\text{OPERAZIONI IMPONIBILI} + \text{OPERAZIONI ASSIMILATE})}{(\text{OPERAZIONI IMPONIBILI} + \text{OPERAZIONI ASSIMILATE} + \text{OPERAZIONI ESENTI})}$$

**ESEMPIO
PRATICO****IL CALCOLO DEL PRO RATA**

Nell'anno 2026 ALFA S.r.l. svolge due attività (una imponibile e una esente), realizzando le seguenti operazioni attive e acquisti:

- Operazioni attive imponibili per € 100.000, con IVA al 22% (€ 6.600) (cessioni di fabbricati di lusso di nuova costruzione);
- Operazioni attive esenti per € 20.000 (locazione di fabbricati abitativi);
- Acquisti per € 40.000, con IVA al 22 % (€ 8.800).

In tal caso, ALFA S.r.l. ha un pro rata di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dell'anno 2026 pari a: $€ 100.000 \div (€ 100.000 + € 20.000) = 83\%$. Ciò vuol dire che, in relazione a tale anno, ALFA S.r.l. non potrà portare integralmente in detrazione l'IVA sugli acquisti dell'anno ma solo per la percentuale di pro rata come sopra calcolata ($€ 8.800 \times 83\% = € 7.304$).

La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi.

Per quanto concerne le operazioni imponibili da indicare nel pro rata, il cui incremento incide positivamente in termini di aumento della percentuale di detrazione dell'anno, va rilevato che tra esse rientrano anche alcune operazioni che, pur non determinando un addebito dell'IVA, sono di fatto assimilate alle operazioni imponibili. Infatti, nonostante l'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633/72 preveda che la detrazione dell'imposta non compete relativamente ai beni ed ai servizi destinati ad essere utilizzati in operazioni esenti o escluse dall'imposta, a tale regola fanno eccezione una vasta gamma di operazioni per le quali il successivo comma 3 riconosce il diritto alla detrazione, anche se le medesime non sono soggette ad IVA.

Rientrano in tali categorie di operazioni, per citare le più importanti:

- le cessioni all'esportazione, i servizi internazionali o connessi a scambi internazionali, le cessioni intracomunitarie, le cessioni di navi ed aeromobili, ecc.;
- alcune fattispecie di operazioni che partecipano a regimi impositivi del tipo monofase, per le quali l'imposta sul prezzo di vendita al pubblico è dovuta alla prima immissione dei beni al consumo (editoria, sali, tabacchi, fiammiferi, documenti di viaggio, ecc.);
- operazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, le quali, qualora effettuate nel territorio dello Stato, attribuirebbero il diritto alla detrazione;
- cessioni di materiali di recupero e dei semilavorati non ferrosi, ecc., la cui non imponibilità in una data fase è dettata da motivi di cautela fiscale;
- le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, ecc.

**ESEMPIO
PRATICO****IL CALCOLO DEL PRO RATA CON LE OPERAZIONI ASSIMILATE**

Nell'anno 2026 ALFA S.r.l. svolge due attività (una imponibile e una esente), realizzando le seguenti operazioni attive e acquisti:

- Operazioni attive imponibili per € 100.000, con IVA al 22% (€ 6.600) (cessioni di fabbricati di lusso di nuova costruzione);
- Operazioni attive non imponibili per € 30.000, con IVA al 22% (€ 6.600) (cessioni di beni intracomunitarie);
- Operazioni attive esenti per € 20.000 (locazione di fabbricati abitativi);
- Acquisti per € 40.000, con IVA al 22 % (€ 8.800).

In tal caso, ALFA S.r.l. ha un pro rata di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dell'anno 2026 pari a: € 130.000 (€ 100.000 + € 30.000) ÷ (€ 100.000 + € 30.000 + € 20.000) = 87%. Come si vede, nel calcolo del pro rata sono state incluse, al numeratore, anche le operazioni non imponibili (nonostante esse non prevedano un addebito dell'IVA al cliente), in quanto assimilate a quelle imponibili. Conseguentemente, in relazione al 2026, ALFA S.r.l. non potrà portare integralmente in detrazione l'IVA sugli acquisti dell'anno ma solo per la percentuale di pro rata come sopra calcolata (€ 8.800 x 87% = € 7.656).

Infine, sempre sul piano normativo e come chiarito anche dalla Circolare n. 328/97, va ricordato che, per il calcolo del pro rata non si tiene conto:

- delle cessioni di beni ammortizzabili;
- dei passaggi interni di beni;
- delle cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
- delle cessioni e dei conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale;
- delle cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
- dei passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti, inclusi quelli costituiti per l'esercizio dell'attività artistica o professionale;
- delle cessioni esenti che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del d.P.R. n. 633/72.

**ESEMPIO
PRATICO****CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI ESCLUSE DAL PRO RATA**

Nell'anno 2026 BETA S.r.l. svolge due attività (una imponibile e una esente), realizzando le seguenti operazioni attive e acquisti:

- Operazioni attive imponibili per € 20.000, con IVA al 22% (€ 4.400) (locazione di fabbricati commerciali);
- Operazioni attive esenti per € 150.000, rappresentata da un'unica cessione di un immobile strumentale (iscritto tra le immobilizzazioni in bilancio).

In tal caso, BETA S.r.l. non genera alcun pro rata di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dell'anno 2026 (e, pertanto, l'IVA sugli acquisti resta interamente detraibile), in quanto l'operazione attiva esente è esclusa dal calcolo del pro rata per espressa previsione di legge.

Con particolare riguardo alla nozione di “beni ammortizzabili” va segnalato che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16664/2025, ha recentemente chiarito che, ai fini dell’esclusione del pro rata, essi sono tutti quei beni che sono “destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo”. Si tratta, cioè, di una “nozione – ampia e sostanzialmente economica – di beni di investimento che è quella utilizzata nella direttiva rifiuta”, “in quanto unico parametro al quale un’interpretazione conforme deve affidarsi”.

Anche l’Agenzia delle Entrate, pronunciandosi in tema di rimborsi IVA, con la risoluzione n. 20/2025 si è attenuta ai contenuti della richiamata pronuncia della S.C., riconoscendo l’applicabilità della nozione di beni d’investimento prevista dalla direttiva IVA, così superando la propria precedente posizione, in cui riteneva corretto riferirsi alle disposizioni in tema di imposte sui redditi per individuare tali tipologie di beni.

ESEMPIO PRATICO

CESSIONI DI BENI ART. 10, C. 1, 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/72

Nell’anno 2025 ALFA S.r.l., società esercente esclusivamente attività finanziaria esente, ha acquistato un fabbricato abitativo da altra impresa, la quale ha applicato l’IVA sulla compravendita. ALFA S.r.l. non ha tuttavia detratto l’IVA su tale acquisto, in quanto società operante in regime di esenzione totale IVA.

Nell’anno 2026 ALFA S.r.l. svolge due attività (una imponibile e una esente), realizzando le seguenti operazioni attive:

- Operazioni attive imponibili per € 20.000, con IVA al 22% (€ 4.400);
- Operazioni attive esenti per € 100.000, rappresentate da un’unica cessione dell’immobile abitativo precedentemente acquistato (cessione da effettuarsi in regime di esenzione ex articolo 10, comma 1, 27-quinquies, del d.P.R. n. 633/72).

In tal caso, ALFA S.r.l. non genera alcun pro rata di detraibilità dell’IVA sugli acquisti dell’anno 2026 (e, pertanto, l’IVA sugli acquisti resta interamente detraibile), in quanto l’operazione attiva esente è esclusa dal calcolo del pro rata per espressa previsione di legge.

Il calcolo del pro rata viene materialmente effettuato in sede di predisposizione della dichiarazione annuale IVA; in virtù del meccanismo del pro rata “presuntivo” per l’anno in corso (si veda quanto chiarito nel precedente paragrafo), il pro rata definitivo del 2025 incide sia sugli eventuali versamenti dovuti a saldo per il 2025 sia sui versamenti IVA del 2026.



BOX DI SINTESI

- Il calcolo del pro rata avviene in dichiarazione IVA ed è effettuato tramite un rapporto che vede al numeratore le operazioni imponibili e assimilate e al denominatore il totale delle operazioni effettuate;
- Non tutte le operazioni sono da conteggiare nel pro rata: alcune sono esplicitamente escluse dal calcolo.

LE OPERAZIONI ESENTI CHE NON DETERMINANO PRO RATA

Come anticipato nel paragrafo 1, le operazioni esenti di cui all'articolo 10, comma 1, da n. 1 a 9, del d.P.R. n. 633/72 concorrono al calcolo del pro rata (sotto forma di operazioni esenti) solo se:

- formano oggetto dell'attività propria dell'impresa; oppure
- non sono meramente accessorie ad operazioni imponibili.

Si tratta delle seguenti tipologie di operazioni:

- operazioni creditizie e finanziarie;
- operazioni di assicurazione, riassicurazione e vitalizio;
- operazioni relative a valute estere;
- operazioni relative ad azioni e quote sociali;
- operazioni relative alla riscossione dei tributi;
- operazioni relative a giochi, concorsi e scommesse
- locazioni e cessioni di fabbricati in regime di esenzione IVA.

ESEMPIO PRATICO

OPERAZIONE ESENTE CHE NON GENERA PRO RATA

Nell'anno 2026 BETA S.r.l., società esercente esclusivamente l'attività di costruzione e successiva vendita di immobili imponibili, ha ceduto delle quote di una sua controllata ad altra SRL, realizzando una operazione esente.

Tale operazione non genera alcun pro rata in capo a BETA S.r.l., in quanto non rientra nell'oggetto dell'attività propria d'impresa di quest'ultima.

Con specifico riferimento al settore immobiliare, quindi, occorre capire quando e a quali condizioni le locazioni e/o le cessioni di fabbricati in regime di esenzione IVA non sono suscettibili di determinare l'emersione di un pro rata IVA.

NOTA BENE

Per i soggetti che iniziano l'attività nell'anno e che prevedono di dover applicare il meccanismo del pro rata, devono operare la detrazione IVA sugli acquisiti in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno.

Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta a interpello n. 165/2020, che per "attività propria dell'impresa" è da intendersi "quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall'imprenditore e non quindi quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell'ambito dell'impresa". In passato, sempre l'Amministrazione finanziaria, ha aveva escluso "quelle attività che risultino svolte non in via principale, vale a dire come direttamente rivolte al conseguimento delle finalità proprie dell'impresa, ma in via meramente strumentale, accessoria od occasionale".

Secondo la posizione della giurisprudenza nazionale, rientrerebbero nell'attività propria dell'impresa "non solo gli atti che tipicamente esprimano raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa individuale o societaria, ma anche gli atti ulteriori che configurino strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, mentre vanno escluse tutte quelle attività che pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria

d'impresa" (V. Cass. n. 2141/2019 e Cass. n. 11085/2008). Inoltre, a parere della Corte di Cassazione (V. Cass. n. 9670/2018 e Cass. n. 23811/2017), occorre considerare l'attività effettivamente esercitata dal soggetto passivo a prescindere dall'oggetto sociale definito dall'atto costitutivo. Sul punto anche l'Agenzia delle Entrate ha affermato che non assume rilievo esclusivo il dato formale dell'attività, ossia la mera indicazione desumibile dallo statuto societario, dovendosi avere riguardo all'attività svolta, in concreto, dal soggetto passivo (v. ris. Agenzia delle Entrate n. 169/2002).

NOTA BENE

L'aspetto centrale da analizzare è quello relativo all'oggetto dell'attività propria dell'impresa: se l'operazione esente non rientra in detto oggetto (o è semplicemente un'operazione accessoria ad operazioni imponibili) essa non genera pro rata IVA.

In particolare, la vendita di un bene che rivesta carattere inusuale rispetto all'attività della società rappresenterebbe, ad esempio, una operazione non rientrante nell'attività propria dell'impresa.

Nel mondo immobiliare, la risoluzione n. 112/2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione di un fabbricato in regime di esenzione IVA da parte di un'impresa di costruzione rientra nel calcolo del pro rata in quanto le cessioni di fabbricati, imponibili o esenti, costituiscono "espressione di un'unica attività contraddistinta dallo stesso codice statistico". Se ne deduce che, laddove la cessione di un fabbricato sia occasionale e rappresenti un'attività differente e inusuale rispetto, ad esempio, all'attività principale/caratteristica di locazione di fabbricati, essa non sarebbe suscettibile generare pro rata IVA, tanto più che le due attività sopra citate sono caratterizzate da diversi codici ATECO.

NOTA BENE

L'irrelevanza dell'oggetto sociale dell'impresa e, viceversa, la rilevanza dell'attività effettivamente esercitata sono quindi principio ormai consolidati mentre invece il riferimento al "volume d'affari" prodotto dal soggetto passivo IVA nell'anno potrebbe essere fuorviante, in quanto parametro esclusivamente quantitativo, non rappresentativo dell'attività effettivamente svolta dall'impresa.

Ancora sulla nozione di "attività propria dell'impresa", va rilevato che rientrano nell'attività propria non solo gli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine produttivo o commerciale dell'impresa, ma anche quelli che configurano uno strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo; al contrario, vanno escluse tutte quelle attività che, pur previste nell'atto costitutivo, sono eseguite solo in modo occasionale o accessorio. Inoltre, sono compresi nell'attività propria dell'impresa gli atti volti alla realizzazione del fine produttivo secondo parametri di regolarità causale o comunque che siano legati al perseguimento del fine da una connessione funzionale non occasionale.

Resta fermo in ogni caso il principio di indetraibilità specifica dei beni e dei servizi: l'IVA specificamente riferibile ad operazioni esenti che non generano pro rata resta indetraibile, secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del d.P.R. n. 633/72.

**BOX DI SINTESI**

- Dal calcolo del pro rata vanno escluse alcune operazioni specifiche oltre a tutte quelle operazioni che non formano l'oggetto proprio dell'attività d'impresa o che comunque sono solo accessorie all'attività principale imponibile
- L'individuazione dell'oggetto proprio dell'attività d'impresa è operazione di tipo qualitativo e non quantitativo

ALCUNI CASI SPECIFICI RELATIVI AL SETTORE IMMOBILIARE

Premesso quanto illustrato nel precedente paragrafo 3, nel prosieguo si analizzano alcune casistiche particolari che possono realizzarsi con specifico riferimento al settore immobiliare.

Il primo caso che si analizza è quello dell'impresa di compravendita immobiliare che ponga in essere contratti di locazione di immobili adibiti a civile abitazione in via transitoria. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 54/2022, ha chiarito che le locazioni di immobili adibiti a civile abitazione, che realizzano operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8, del d.P.R. n. 633/72, costituiscono un'attività economica distinta da quella di compravendita immobiliare, la quale genera, invece, operazioni imponibili. Pertanto, la locazione esente in questo caso genera pro rata IVA.

**ESEMPIO
PRATICO****IL CONCETTO DI "ATTIVITÀ"**

Alla luce di quanto precede, occorre comprendere quando viene svolta una vera e propria "attività esente" e quando viene invece effettuata una singola "operazione esente". Nel primo caso, scatta il pro rata IVA mentre nel secondo trova applicazione la regola dell'indetraibilità specifica. Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, le operazioni sono accessorie solo se comportano "un limitato impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti fini IVA, tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tali attività" (Ris. Agenzia delle Entrate 5.4.2011 n. 41). Diversamente, un impiego significativo di lavoro, di beni e di servizi per lo svolgimento di operazioni esenti dall'imposta configura la presenza di una vera e propria attività autonoma, distinta rispetto a quella principale, che non può, pertanto, intendersi meramente occasionale o accessoria, con conseguente rilevanza ai fini del pro-rata di detrazione IVA (Ris. Agenzia delle Entrate 21.7.2008 n. 305).

Peraltro, la valutazione del limitato impiego di risorse, quale elemento scriminante ai fini della formazione del pro rata, è anche in linea con l'orientamento espresso della Corte di Giustizia UE, in base al quale si definiscono accessorie le operazioni esenti "laddove implicino un uso estremamente limitato di beni e servizi per i quali l'IVA è dovuta", senza che rilevi, a tal fine, la circostanza che dalle stesse operazioni derivino redditi superiori a quelli prodotti dall'attività indicata come principale dall'impresa.

Altro caso è quello delle "immobiliari di gestione", ovvero società che possiedono immobili destinati alla locazione, che procedano a vendere in esenzione da IVA un fabbricato di loro proprietà. In tale ambito, la risposta

a interpello n. 200/2020 ha chiarito che la cessione di un bene, occasionale rispetto all'attività di locazione, non incide sul pro rata IVA. Fermo restando che occorrerà in questo verificare se vi siano i presupposti per la rettifica della detrazione dell'IVA, secondo le previsioni dell'articolo 19-*bis*2, comma 2, del d.P.R. n. 633/72, sempre che:

- si sia provveduto ad esercitare la detrazione iniziale; e
- non siano decorsi i termini temporali (dieci anni per i fabbricati, cinque anni per gli altri beni ammortizzabili, un anno per altri beni e servizi).



BOX DI SINTESI

- Ai fini del pro rata è importante distinguere tra attività e operazione, in quanto tale differenza può incidere sull'inclusione o esclusione di determinati importi dal calcolo del pro rata
- Il concetto di "attività" presuppone una organizzazione di mezzi e persone dedicata

LA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'effetto "a pioggia" che si viene a generare a seguito dell'emersione del pro rata IVA può, a determinate condizioni, essere mitigato dalla separazione delle attività.

Al riguardo va evidenziato che l'articolo 36, comma 3, del d.P.R. n. 633/72 dispone che i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell'ambito della stessa impresa hanno facoltà di optare per l'applicazione separata dell'IVA relativamente ad alcune delle attività esercitate, dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività. Inoltre, la menzionata norma di legge prevede anche che tale separazione sia applicabile anche ai soggetti che effettuano sia locazioni, o cessioni, esenti da IVA, di fabbricati o porzioni di fabbricato a destinazione abitativa (che comportano l'applicazione del pro rata IVA) sia locazioni o cessioni di altri fabbricati o di altri immobili, con riferimento a ciascuno di tali settori di attività.

LA LOGICA ALLA BASE DELLA SEPARAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La logica sottostante la separazione delle attività è quella di mitigare gli effetti del pro rata IVA, neutralizzando gli effetti distortivi scaturenti dalla detrazione forfetaria dell'imposta per tutte le attività esercitate, sia imponibili che esenti.

In sostanza, la separazione delle attività è conveniente quando il soggetto passivo IVA svolge sia attività che danno luogo a operazioni esenti sia attività che conferiscono il diritto alla detrazione (ad es., imponibili), ove gli acquisti relativi alla prima attività siano ridotti rispetto a quelli complessivi.

In questo caso, infatti, gli effetti della indetraibilità restano limitati alla sola attività esente, senza impattare sull'attività imponibile.

In merito alla separazione delle attività nell'ambito immobiliare, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/2013 ha individuato i seguenti sub-settori di attività sulla base della categoria catastale d'appartenenza del fabbricato:

- locazione di fabbricati abitativi esenti da IVA e locazione di altri fabbricati o immobili;
- cessione di fabbricati abitativi esenti da IVA e cessione di altri fabbricati o immobili.

Non sarebbe invece ammissibile una ulteriore separazione delle attività fondata soltanto sul regime fiscale (imponibilità/esenzione IVA) applicabile alle cessioni o alle locazioni dei fabbricati che sono classificabili, dal punto di vista catastale, tra gli immobili strumentali.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 24022/2024, l'opzione per il regime di separazione delle attività ai fini IVA è ammissibile solo laddove le diverse attività economiche siano "sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi"; esse, quindi, ai fini della separazione devono "essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa". Peraltro, al fine di operare tale separazione, non sarebbe decisiva né necessaria la mera attribuzione di un diverso codice ATECO, fermo restando che ciascuna attività deve essere "esercitata in modo sistematico, non essendo ammessa l'opzione di separazione nel caso in cui alcune di esse siano svolte in modo occasionale".

Sul piano pratico, l'opzione per la separazione delle attività deve essere comunicata:

- nella dichiarazione di inizio attività; oppure
- barrando l'apposita casella della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è stata operata la scelta.

Salvo l'ipotesi di inizio di una nuova attività in corso d'anno, l'opzione deve essere esercitata sin dall'inizio dell'anno, attraverso il comportamento concludente tenuto dal soggetto passivo, corredato della relativa comunicazione. Resta possibile la separazione delle attività in corso d'anno nel caso delle operazioni di ristrutturazione aziendale che comportino modifiche sostanziali soggettive.

L'opzione per la separazione delle attività ha efficacia fino a revoca e, in ogni caso, per almeno un triennio. Se nel corso di un anno sono stati acquistati beni ammortizzabili, peraltro, la revoca non è ammessa fino al termine del periodo di rettifica della detrazione.



BOX DI SINTESI

La separazione delle attività imponibili/esenti nel settore immobiliare può consentire, a determinate condizioni, la mitigazione degli effetti negativi del pro rata, soprattutto nei casi in cui gli acquisti riferibili all'attività imponibile siano preponderanti rispetto a quelli relativi all'attività esente

Le registrazioni contabili delle immobilizzazioni materiali



A cura di **Lorenzo Gallasin**

Le immobilizzazioni materiali rappresentano una delle aree più ricorrenti e, allo stesso tempo, più delicate nella gestione contabile d'impresa. Dall'acquisto del bene fino alla sua dismissione, passando per l'ammortamento e la rilevazione di plusvalenze o minusvalenze, il collaboratore di studio è chiamato a gestire correttamente numerose scritture e a valutare diverse casistiche particolari.

Il presente contributo analizza le principali operazioni contabili legate alle immobilizzazioni materiali, con un taglio pratico e operativo, soffermandosi sugli errori più frequenti e sugli aspetti di maggiore attenzione.

PREMESSA

Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili destinati a essere utilizzati durevolmente nel processo produttivo dell'impresa. Dal punto di vista contabile, sono iscritte nell'attivo dello Stato Patrimoniale al costo storico, comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili all'acquisizione del bene.

L'elemento centrale nella gestione è il corretto allineamento tra valore contabile del bene, fondo ammortamento e valore residuo.

LE SCRITTURE CONTABILI

Di seguito sono riepilogati alcuni esempi di scritture contabili relative alle immobilizzazioni materiali.

ACQUISTO DELL'IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE

L'impresa Alfa in data 01/03/2026 acquista un macchinario da Beta per Euro 10.000+ IVA(22%).

La scrittura è la seguente:

	01/03			
Macchinari (SP)	@		10.000	
Iva c/acquisto(SP)			2.200	
		Debiti v/Beta (SP)		12.200

Il bene deve essere iscritto al costo complessivo, includendo prezzo di acquisto, spese di trasporto, installazione, collaudo ed altre eventuali spese accessorie.

Nei casi particolari in cui L'IVA risulta indetraibile, l'importo deve essere capitalizzato, aumentando il costo del bene.

Esempio. Si ipotizza l'acquisto di un telefono a 800€ + IVA (22%) con detraibilità IVA al 50% (uso promiscuo):
 IVA su acquisti (50% indetraibile capitalizzata): $176€ \times 50\% = 88€$ (detraibile); 88€ (costo capitalizzato).

		01/03		
Telefoni cellulari (SP)	@		888	
Iva c/acquisto(SP)			88	
		Debiti v/Beta (SP)		976

CONFERIMENTO

Altra tipologia di reperimento dei beni strumentali potrebbe essere il conferimento da parte dell'imprenditore, ovvero l'apporto di un bene in natura.

Il conferimento di un'immobilizzazione materiale si verifica quando un bene strumentale viene apportato all'impresa da un socio in sede di costituzione o di aumento di capitale.

La rilevazione contabile avviene in base al valore di conferimento. Tale valore costituisce il costo di iscrizione in bilancio dell'immobilizzazione.

In questi casi particolari, il conferimento di beni strumentali è solitamente supportato da una perizia di stima.

Si ipotizza il conferimento di un impianto specifico del valore periziato pari ad Euro 5.000.

		01/03		
Impianti specifici (SP)	@	Capitale sociale (SP)	5.000	

I beni sono conferiti solitamente al valore di perizia, che può differire dal valore contabile originario.

Il conferimento può essere realizzato in regime di neutralità fiscale (art. 176 TUIR) o in regime di realizzo.

Solitamente, i casi di conferimento sono fiscalmente neutri: non si generano plusvalenze imponibili in capo al conferente e allo stesso tempo non è consentito alla conferitaria di alzare liberamente il valore fiscale del bene.

Si applica quindi il principio di continuità dei valori.

Nei conferimenti fiscalmente neutrali, la società conferitaria subentra nel valore fiscale del bene in capo al conferente. Se il valore di perizia eccede il valore fiscale iniziale del bene, si può verificare un disallineamento tra quota iscritta in bilancio e quota fiscalmente deducibile.

In altri casi si può considerare il conferimento in regime di realizzo. Le situazioni particolari in cui non c'è continuità di valori il conferente realizza una plusvalenza ed il bene entra all'interno della contabilità della conferitaria con valore fiscale riallineato.

In questi casi di conferimento è conferente ad avere un'imposizione fiscale (tassazione plusvalenza o imposta sostitutiva), mentre il conferitario ha un vantaggio fiscale con ammortamenti maggiori rispetto a quanto precedentemente iscritto contabilmente.

Tornando all'esempio di cui sopra, il conferimento ha portato ad un aumento di capitale per un importo pari al valore del bene conferito. In taluni casi è possibile che il valore del bene generi un sovrapprezzo: il valore del bene conferito è superiore al valore nominale delle quote o azioni assegnate al socio conferente.

Il sovrapprezzo evita che il socio conferente ottenga una quota "sottopagata" rispetto al valore reale del bene ed allo stesso tempo tutela i soci preesistenti (nei casi di conferimenti in società già costituite).

Si ipotizza un conferimento di un impianto del valore periziato di Euro 11.000:

		01/03		
Impianti specifici (SP)	@		11.000	
		Capitale sociale (SP)		10.000
		Riserva sovrapprezzo (SP)		1000

COSTRUZIONE IN ECONOMIA

Un' ulteriore modalità di acquisizione per l'impresa di beni strumentali, può avvenire tramite costruzione in economia. Per costruzioni in economia si fa riferimento al caso in cui l'azienda produca al suo interno un'immobilizzazione, utilizzando materiali di consumo, materie prime, manodopera e/o attrezzature proprie. Attraverso questa modalità, l'immobilizzazione viene iscritta al costo di produzione, che si compone di tutti i costi diretti relativi alla costruzione (materie, manodopera, servizi, ecc.), nonché di costi indiretti (utilizzi di strutture, energia, ecc.).

I costi in entrambi i casi (diretti ed indiretti) devono essere direttamente collegati alla costruzione del bene e misurabili in maniera certa ed attendibile.

Nel corso della realizzazione, i costi sostenuti vengono rilevati in contabilità tra le immobilizzazioni in corso. Al completamento del bene, il valore complessivo viene riclassificato alla specifica voce di immobilizzazione materiale. Da quel momento decorre il processo di ammortamento (se il bene entra in funzione).

Con le seguenti scritture si intende esemplificare l'operazione:

Alfa acquista da Beta materiali destinati alla costruzione di un impianto per Euro 20.000 + IVA (22%)

		01/03		
Cost. in economia (SP)	@		20.000	
Iva c/acquisto (SP)			4.400	
		Debiti v/Beta (SP)		24.400

Il costo del personale interno impiegato nella costruzione dell'impianto è pari ad Euro 10.000

		01/03		
Cost. in economia (SP)	@		10.000	
		Salari e stipendi (CE)		7.000
		Contributi Inps (CE)		3.000

Con la scrittura appena eseguita si evidenzia come dal punto di vista contabile, il lavoro del personale interno non genera un costo dell'esercizio, ma contribuisce direttamente alla formazione di un bene destinato a produrre utilità pluriennali.

Per questo motivo, il relativo costo viene sospeso ed imputato a Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni in corso; concorrerà al risultato economico, quando il bene entrerà in funzione, tramite l'ammortamento futuro.

Se la costruzione in economia non viene ultimata entro la fine dell'esercizio, al 31/12 il saldo in Dare del conto Costruzioni in Economia (SP) sarà pari ad Euro 30.000. Tale importo non sarà ammortizzato.

Viceversa, nel caso di completamento dell'opera ed entrata in funzione del bene, si eseguirà la riclassificazione del bene e l'iscrizione nella specifica voce di immobilizzazione materiale.

In data 30/09 si ipotizza l'ultimazione dell'opera e la contestuale entrata in funzione

	30/09			
Impianti specifici (SP)	@	Cost. in economia (SP)		30.000

Questo momento coincide con l'avvio del processo di ammortamento.

AMMORTAMENTO

L'ammortamento è il processo contabile mediante il quale il costo di un bene a utilità pluriennale viene imputato gradualmente ai diversi esercizi in cui il bene è utilizzato, in funzione della sua vita utile. In tal modo, il costo di acquisto non viene dedotto integralmente nell'esercizio di sostenimento, ma ripartito nel tempo, imputando a ciascun anno esclusivamente la quota di competenza.

Le scritture di ammortamento sono parte delle scritture di assestamento che si eseguono al termine dell'esercizio.

Si ipotizza l'ammortamento del macchinario in 5 anni.

	31/12			
Amm.to macchinario (CE)	@	F.do amm.to macch. (SP)		1.000

Per riprendere l'esempio del macchinario acquistato da Alfa, si è voluto evidenziare l'ammortamento al primo anno di entrata in funzione del bene. Si ricorda infatti che la normativa prevede per i beni materiali la possibilità di ridurre al 50% la quota ordinaria, solamente per il primo esercizio.

Si ricorda inoltre che l'acquisto a fine esercizio non comporta automaticamente l'ammortamento nello stesso anno: l'ammortamento decorre dall'entrata in funzione del bene.

Un'altra casistica particolare sono i beni di costo non superiore a 516,46 euro. Per questi beni è ammessa la deduzione integrale del costo nell'esercizio.

VENDITA DELL'IMMOBILIZZAZIONE MATERIALE

Dopo aver analizzato le modalità di acquisizione delle immobilizzazioni materiali (acquisto, conferimento e costruzione in economia) e il processo di ripartizione del costo tramite ammortamento, è opportuno esaminare anche le operazioni connesse alla dismissione del bene.

La dismissione può avvenire per diverse ragioni: obsolescenza tecnologica, sostituzione del bene, cessazione dell'utilizzo oppure vendita a terzi.

La vendita a titolo oneroso dell'immobilizzazione materiale è una situazione comune per le imprese commerciali. Dal punto di vista contabile, l'operazione comporta l'eliminazione del costo storico del bene dal patrimonio aziendale ed il contestuale storno del fondo ammortamento accumulato fino alla data di cessione, la rilevazione del corrispettivo di vendita ed infine la determinazione della plusvalenza o minusvalenza.

Il risultato economico (plus o minus) della cessione deriva dal confronto tra il prezzo di vendita del bene ed il valore contabile netto dell'immobilizzazione (Costo storico-Fondo ammortamento).

Nel caso il prezzo di vendita fosse maggiore del valore contabile netto si genererebbe una plusvalenza, viceversa si andrebbe a rilevare una minusvalenza.

Riprendendo l'esempio di prima, Alfa acquista un macchinario al costo di € 10.000 + IVA(22%). La vita utile stimata è di 5 anni e l'ammortamento è effettuato a quote costanti.

Dopo 4 anni il bene viene venduto al prezzo di € 5.000 + IVA(22%). Il fondo ammortamento dopo 4 anni sarà pari a 7.000 (1° anno ammortamento ridotto 50%).

Valore contabile netto = 10.000 – 7.000 = 3.000

Poiché il prezzo è superiore al valore contabile netto, si genera una plusvalenza:

Plusvalenza = 5.000 – 3.000 = 2.000

La scrittura è la seguente

		n+4		
Crediti v/clienti (SP)	@		6.100	
F.do amm.to Macchinari(SP)				
		Macchinari(SP)		10.000
		Iva a Debito(SP)		1.100
		Plusvalenza (CE)		2.000

Nella pratica professionale è opportuno verificare che l'ammortamento dell'esercizio sia stato rilevato fino alla data di cessione del bene. Nel caso in cui la vendita avvenga nel corso dell'esercizio, potrebbe essere necessario calcolare un ammortamento proporzionale (pro-rata temporis) prima di procedere alla registrazione della dismissione.

PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Come accennato nell'esempio sopra, si parla di plusvalenza quando il corrispettivo di vendita è superiore al valore contabile netto del bene; si parla di minusvalenza quando il corrispettivo è inferiore al valore contabile netto. Nel bilancio civilistico le plusvalenze da alienazione di beni sono generalmente rilevate tra gli altri ricavi e proventi, mentre le minusvalenze tra gli oneri diversi di gestione. Questo aiuta a comprendere che non si tratta di componenti tipiche della gestione caratteristica, ma di risultati derivanti dalla dismissione di beni patrimoniali.

Un aspetto operativo molto importante è il momento della rilevazione: la plusvalenza o minusvalenza si determina nel momento della cessione del bene, ovvero quando avviene il trasferimento della proprietà e viene rilevato il corrispettivo di vendita.

Come ricordato nell'esempio, prima di effettuare la registrazione della cessione è opportuno verificare che sia stato contabilizzato l'ammortamento fino alla data di vendita. Questo passaggio è fondamentale per determinare correttamente il valore contabile e di conseguenza il risultato economico dell'operazione.

Dal punto di vista fiscale, le plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Fino al periodo d'imposta 2025, l'art. 86 del TUIR prevedeva, al ricorrere di specifiche condizioni, la possibilità di rateizzare la plusvalenza derivante dalla cessione di beni strumentali. In particolare, se il bene (o l'azienda/ramo d'azienda) era posseduto da almeno tre anni, la plusvalenza poteva essere ripartita in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei successivi, fino a un massimo di cinque esercizi complessivi.

L'opzione per la rateizzazione veniva esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (modello Redditi) e comportava effetti diretti sulla determinazione dell'imponibile ai fini IRES o IRPEF, nonché dell'IRAP, ove dovuta.

Dal 2026, a seguito della modifica dell'art. 86, comma 4, del TUIR introdotta dai commi 42 e 43 della Legge n. 199/2025, le plusvalenze relative ai beni strumentali concorrono integralmente alla formazione del reddito nell'e-

esercizio in cui sono realizzate. Non è quindi più prevista la possibilità di rateizzarne la tassazione negli esercizi successivi.

La nuova disciplina riguarda le plusvalenze derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di beni strumentali, sia materiali sia immateriali, purché iscritti tra i beni relativi all'impresa;
- risarcimenti o indennizzi, anche di natura assicurativa, percepiti a seguito della perdita o del danneggiamento di tali beni;
- immobilizzazioni finanziarie non rientranti nel regime PEX, ossia partecipazioni o attività finanziarie che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 87 del TUIR.

È importante sottolineare che l'eventuale incasso rateale del corrispettivo non incide sul trattamento fiscale della plusvalenza, la quale continua deve essere tassata interamente nel periodo d'imposta in cui si realizza.

La Legge di bilancio 2026 non ha invece modificato la disciplina relativa alle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di ramo d'azienda. In tali casi resta applicabile la regola secondo cui la plusvalenza può essere tassata interamente nell'esercizio di realizzo, oppure rateizzata in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, fino a un massimo di cinque esercizi complessivi, a condizione che l'azienda o il ramo d'azienda siano posseduti da almeno tre anni.

Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 2026. Pertanto, per le operazioni di cessione effettuate entro il 2025 continua ad applicarsi la precedente disciplina che consentiva, ricorrendone i presupposti, la rateizzazione della plusvalenza.

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Nel corso della vita utile di un'immobilizzazione materiale, l'impresa può sostenere costi finalizzati alla conservazione, riparazione o miglioramento del bene. Dal punto di vista contabile è necessario distinguere tra manutenzioni ordinarie e manutenzioni straordinarie.

La distinzione dipende principalmente dalla natura dell'intervento e dagli effetti che esso produce sul bene.

Le manutenzioni ordinarie sono interventi finalizzati a mantenere il bene in condizioni di normale funzionamento, senza modificarne le caratteristiche tecniche né aumentarne la capacità produttiva o la vita utile. Per esemplificare, si parla di manutenzioni ordinarie nel caso di riparazioni, sostituzioni di parti usurate, interventi periodici di controllo o revisione. Tali interventi rappresentano costi dell'esercizio e vengono quindi imputati direttamente a conto economico.

Le manutenzioni straordinarie riguardano invece interventi che comportano un miglioramento significativo del bene, ad esempio aumento della capacità produttiva, prolungamento della vita utile, miglioramento delle prestazioni o dell'efficienza.

In questi casi la spesa sostenuta non rappresenta un costo dell'esercizio, ma viene capitalizzata, cioè iscritta tra le immobilizzazioni, incrementando il valore del bene cui si riferisce. Il costo sostenuto verrà quindi recuperato negli esercizi successivi tramite ammortamento.

Esempio manutenzione ordinaria:

Si ipotizzi un intervento di riparazione su un macchinario per € 500 + IVA(22%).

		01/03		
Spese di riparazione (CE)	@	500		
Iva c/acquisto (SP)		110		
			Debiti v/Beta (SP)	610

Esempio manutenzione straordinaria:

Si ipotizzi un intervento di miglioramento su un macchinario per € 5.000 + IVA(22%).

		01/03		
Macchinari (SP)	@		5.000	
Iva c/acquisto (SP)			1.100	
		Debiti v/Beta (SP)		6.100

SVALUTAZIONE O PERDITA DUREVOLE DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Nel corso della vita utile di un'immobilizzazione materiale può accadere che il bene subisca una riduzione significativa e durevole del proprio valore economico. Tale casistica può verificarsi in presenza di obsolescenza tecnologica, danneggiamento/deterioramento, cambiamenti nelle condizioni di mercato o nell'utilizzo del bene, in casi di riduzione della capacità produttiva del bene, ecc.

In questi casi, qualora il valore recuperabile del bene risulti inferiore al suo valore contabile, è necessario procedere alla svalutazione dell'immobilizzazione. Si precisa che il valore recuperabile rappresenta il valore che l'impresa può ragionevolmente ottenere dall'utilizzo o dalla vendita del bene.

Il valore con cui il bene è registrato in contabilità potrebbe non corrispondere più al suo reale valore economico; la svalutazione ha l'obiettivo di adeguare il valore contabile dell'immobilizzazione al suo effettivo valore economico, evitando che in bilancio venga mantenuto un valore non più recuperabile.

Dal punto di vista contabile, la svalutazione comporta la rilevazione di un componente negativo di reddito, che incide sul risultato economico dell'esercizio.

Esempio

Si ipotizzi che un macchinario abbia valore contabile pari a € 10.000, valore recuperabile stimato pari a € 8.000. La svalutazione da rilevare sarà pari a € 2.000.

		31/12		
Svalutazione imm. Mat. (CE)	@	F.do amm.to macch. (SP)		2.000

Il fondo svalutazione riduce il valore contabile dell'immobilizzazione nello stato patrimoniale.

Dal punto di vista contabile, dopo la svalutazione, il nuovo valore del bene costituirà la base per il calcolo degli ammortamenti negli esercizi successivi. Pertanto, le quote di ammortamento future verranno determinate tenendo conto del valore ridotto dell'immobilizzazione.

Dal punto di vista fiscale, la svalutazione delle immobilizzazioni materiali non è generalmente deducibile nel periodo d'imposta in cui viene rilevata. Ciò significa che il costo registrato in contabilità riduce il risultato civilistico, ma non riduce immediatamente il reddito imponibile. Di conseguenza, si genera una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, poiché il componente negativo rilevato in bilancio non è fiscalmente riconosciuto.

La diversa disciplina civilistica e fiscale determina quindi un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale del bene, che dovrà essere considerato nelle successive operazioni riguardanti l'immobilizzazione, come l'ammortamento o la sua eventuale cessione.

CONCLUSIONI

La gestione contabile delle immobilizzazioni materiali rappresenta un ambito di particolare rilievo nella pratica professionale, poiché coinvolge numerose operazioni che accompagnano l'intero ciclo di vita del bene: dall'acquisizione alla dismissione, passando per l'ammortamento, le manutenzioni e le eventuali svalutazioni.

Come evidenziato negli esempi analizzati, la corretta rilevazione delle scritture contabili richiede non solo una buona conoscenza delle regole civilistiche e fiscali, ma anche un'attenta valutazione delle diverse situazioni operative che possono presentarsi nella gestione aziendale. Errori nella determinazione del valore iniziale del bene, nella contabilizzazione dell'ammortamento o nella rilevazione delle operazioni di cessione possono infatti incidere significativamente sulla rappresentazione del patrimonio aziendale e sul risultato economico dell'esercizio. Particolare attenzione deve inoltre essere posta ai disallineamenti tra disciplina civilistica e fiscale, che possono emergere in diverse circostanze, come nel caso delle svalutazioni o delle nuove modalità di tassazione delle plusvalenze introdotte dalla normativa recente. In tali contesti, il ruolo del professionista diventa fondamentale per garantire una corretta gestione contabile e una coerente determinazione del reddito d'impresa.



BOX DI SINTESI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Argomento	Descrizione sintetica	Aspetti contabili principali
Acquisto	Acquisizione di un bene strumentale da un fornitore.	Iscrizione al costo storico comprensivo di oneri accessori; rilevazione IVA; registrazione del debito verso il fornitore.
IVA indetraibile	Situazioni in cui l'IVA non è totalmente detraibile (es. uso promiscuo).	La quota indetraibile viene capitalizzata aumentando il costo dell'immobilizzazione.
Conferimento	Apporto di un bene da parte del socio in sede di costituzione o aumento di capitale.	Iscrizione del bene al valore di perizia; contropartita capitale sociale ed eventuale riserva sovrapprezzo; possibili effetti fiscali (neutralità o realizzo).
Costruzione in economia	Realizzazione interna di un bene strumentale tramite utilizzo di risorse aziendali.	Rilevazione dei costi in immobilizzazioni in corso; al completamento riclassificazione nella voce di immobilizzazione e avvio dell'ammortamento.
Ammortamento	Ripartizione del costo del bene lungo la sua vita utile.	Registrazione della quota di ammortamento a conto economico e incremento del fondo ammortamento; primo anno con aliquota ridotta al 50% (imm. Materiali).

[Segue]

Vendita	Dismissione del bene mediante cessione a terzi.	Eliminazione del costo storico e del fondo ammortamento; rilevazione del corrispettivo e determinazione di plusvalenza o minusvalenza.
Plus. e minus.	Differenza tra prezzo di vendita e valore contabile netto.	Rilevazione tra altri ricavi o oneri di gestione; dal 2026 tassazione integrale nell'esercizio di realizzo per i beni strumentali.
Manutenzioni ordinarie	Interventi di riparazione o mantenimento del bene.	Costo di esercizio imputato direttamente a conto economico.
Manutenzioni straordinarie	Interventi che migliorano o prolungano la vita utile del bene.	Capitalizzazione del costo e incremento del valore dell'immobilizzazione con successivo ammortamento.
Svalutazione immobilizzazioni	Riduzione durevole di valore del bene rispetto al valore recuperabile.	Rilevazione di un componente negativo di reddito e adeguamento del valore contabile; generalmente non deducibile fiscalmente nell'immediato.

La valutazione dei crediti verso clienti e il fondo svalutazione



A cura di **Francesca Iula**

I crediti verso clienti rappresentano somme che l'impresa ha diritto di incassare a fronte di vendite di beni o servizi già effettuate. Una corretta valutazione dei crediti è fondamentale per garantire la rappresentazione del bilancio nel rispetto dei principi contabili, tra cui rileva il principio di prudenza che vuole evitare la sovrastima dell'attivo e del risultato economico. Le perdite su crediti certe implicano la cancellazione del credito con contestuale rilevazione di un costo, mentre le perdite stimate vengono rappresentate attraverso la registrazione di un fondo svalutazione che va esposto in rettifica della voce attiva crediti verso clienti.

I crediti rappresentano somme che l'impresa ha diritto di incassare a fronte della registrazione dei ricavi per vendita beni o prestazione di servizi di competenza dell'esercizio. Si classificano tra l'attivo circolante ovvero tra le immobilizzazioni finanziarie in funzione dell'origine degli stessi rispetto attività ordinaria e vanno distinti nella quota che scade nel breve e nel lungo periodo.

Ai fini della classificazione vanno esposti nell'attivo circolante i crediti derivanti dall'attività caratteristica dell'azienda (i crediti verso clienti che nascono a fronte delle vendite caratteristiche), mentre vanno esposti tra le immobilizzazioni finanziarie i crediti non commerciali, come per esempio i crediti di tipo finanziario derivanti dall'attività di prestito denaro nei confronti di terzi.

Ai fini dell'indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio, la distinzione è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche della realistica capacità del debitore di adempiere all'obbligazione nei termini previsti nel contratto e dell'orizzonte temporale in cui l'azienda che redige il bilancio ritiene ragionevole di poter esigere il credito vantato.

I crediti riclassificati nell'attivo circolante devono essere valutati al valore di presumibile realizzo e a tal fine devono essere rettificati dalle perdite certe ed esposti al netto del fondo svalutazione crediti che evidenzia le perdite presunte. Questo significa che i crediti non vanno valutati semplicemente al valore nominale, ma vanno valorizzati considerando la reale probabilità di incasso.

La valutazione dei crediti è strettamente collegata al **principio di prudenza**, secondo cui le perdite previste devono essere rilevate anche se non ancora realizzate, tenendo conto della situazione finanziaria del cliente, di eventuali ritardi nei pagamenti, di contenziosi in corso, dell'andamento storico degli incassi, delle condizioni economiche generali. Per questo motivo i crediti di dubbia esigibilità devono essere rettificati tenuto conto non solo delle perdite certe, ma anche delle perdite stimate.

La rettifica va effettuata attraverso la rilevazione di una perdita su crediti oppure attraverso la rilevazione di una svalutazione crediti. Si opererà per la rilevazione contabile di un costo **perdita su crediti** quando si è in presenza di una perdita certa e definitiva, in contropartita il credito viene eliminato dal bilancio. Si opererà per la contabiliz-

zazione della **svalutazione crediti** quando la perdita futura è solo stimata, in questo caso il credito resta iscritto in bilancio e viene rettificato indirettamente da un fondo svalutazione crediti. Il **fondo svalutazione crediti** è pertanto un fondo rettificativo dell'attivo che riduce il valore dei crediti in bilancio e rappresenta una stima delle perdite future.

La svalutazione per perdite presunte può essere fatta in modo **analitico**, e cioè valutata in riferimento a ogni singola voce di credito oppure può essere fatta in modo **forfettario**, e cioè basata su stime statistiche per portafogli omogenei di crediti.

Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene forfettariamente a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili che sono indicative della capacità dei debitori di corrispondere tutti gli importi dovuti secondo le condizioni contrattuali (per esempio, settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie, classi di scaduto, ecc.).

Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione delle riduzioni di valore (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate, eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente).

L'accantonamento al fondo svalutazione dei crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall'assicurazione, solo se vi è la ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l'indennizzo.

Contabilmente sarà necessario tenere in considerazione che il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

SCRITTURA CONTABILE DELLA PERDITA SU CREDITI

Quando un credito diventa definitivamente inesigibile (esempio per fallimento del cliente, prescrizione, accordo transattivo), la perdita si considera certa e si rileva contabilmente un costo "perdita su crediti" con contropartita la cancellazione del credito.

Perdita su crediti (CE)	@	Crediti v/cliente (SP)		XXXXXX
-------------------------	---	------------------------	--	--------

SCRITTURA CONTABILE DEL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Quando la perdita futura è solo stimata, il credito resta iscritto in bilancio e viene rettificato indirettamente da un fondo svalutazione crediti. Se la stima del fondo svalutazione crediti avviene a livello di portafoglio, i crediti sono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili.

Esempio: Nell'anno n si stima di applicare la percentuale del 2% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 250.000 e la percentuale del 1,50% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 300.000. La svalutazione dell'anno n è pari a € 9.500.

Svalutazione crediti (CE)	@	Fondo svalutazione crediti (SP)		9.500
---------------------------	---	---------------------------------	--	-------

Il costo confluisce nel **conto economico**, mentre il fondo riduce l'attivo dello stato patrimoniale.

SCRITTURA SUCCESSIVA DELLA PERDITA DI IMPORTO SUPERIORE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Come si è anticipato, successivamente alla rilevazione della svalutazione, sarà necessario tenere in considerazione che il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio precedente è utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti.

Prendendo i dati dell'esercizio precedente si suppone che nell'anno n+1 emerga una perdita su crediti certa per € 10.000, perché per esempio un cliente è stato assoggettato a procedura concorsuale. Al fine di cancellare nel bilancio il credito verso clienti per 10.000, prioritariamente si deve utilizzare il fondo accantonato nell'anno n fino al suo totale utilizzo pari a 9.500, e solo per la parte eccedente si rileva il costo perdita su crediti.

#			
Perdita su crediti (CE)		500	
Fondo svalutazione crediti (SP)	@	9.500	
			Crediti v/cliente (SP)
			10.000

Dopo questa operazione è necessario adeguare il fondo alla nuova stima delle perdite che si presumono a livello di portafoglio, da calcolare sui rimanenti crediti di fine anno.

Si supponga di applicare la percentuale del 2% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 200.000 e la percentuale del 1,50% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 320.000. Il fondo svalutazione nell'anno n+1 deve essere adeguato al valore di € 8.800, tenuto conto che è stato tutto utilizzato per cancellare il credito di € 10.000 a seguito della perdita certa. La svalutazione sarà quindi pari a € 8.800.

Svalutazione crediti (CE)	@	Fondo svalutazione crediti (SP)	8.800
---------------------------	---	---------------------------------	-------

SCRITTURA SUCCESSIVA DELLA PERDITA DI IMPORTO INFERIORE AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Prendendo i dati dell'esercizio precedente si suppone che nell'anno n+1 emerga una perdita certa per € 9.000, perché per esempio un cliente è stato assoggettato a procedura concorsuale. Il fondo svalutazione accantonato in precedenza era pari a € 9.500, va stornato fino a concorrenza dell'importo della perdita di € 9.000, rimanendo poi un saldo di € 500.

Fondo svalutazione crediti (SP)	@	Crediti v/cliente (SP)	9.000
---------------------------------	---	------------------------	-------

Dopo questa operazione è necessario adeguare il fondo alla nuova stima delle perdite che si presumono a livello di portafoglio, da calcolare sui rimanenti crediti di fine anno.

Analogamente all'esempio precedente si supponga di applicare la percentuale del 2% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 200.000 e la percentuale del 1,50% su un gruppo di crediti omogenei per rischiosità del valore complessivo di 320.000. Il fondo svalutazione nell'anno n+1 deve essere adeguato al valore di € 8.800, tenuto conto che è stato utilizzato solo in parte per cancellare il credito di 9.000 a seguito della perdita certa. L'adeguamento al valore di 8.800 si ottiene attraverso un nuovo accantonamento pari a € 8.300: il fondo che aveva un valore iniziale di 9.500, è stato utilizzato per 9.000, dopo il nuovo accantonamen-

to di 8.300 avrà un saldo finale di 8.800 (9.500-9.000+8.300).

Svalutazione crediti (CE)	@	Fondo svalutazione crediti (SP)	8.300
---------------------------	---	---------------------------------	-------

NORMATIVA FISCALE (CENNI)

Dal punto di vista fiscale, la svalutazione crediti è deducibile entro il limite stabilito dal TUIR (0,50% dell'ammontare complessivo dei crediti finché l'ammontare complessivo degli accantonamenti ha raggiunto il 5% del valore nominale dei crediti alla fine dell'esercizio), mentre le perdite su crediti sono deducibili se certe e precise.

La deducibilità fiscale delle perdite su crediti è disciplinata dall'art. 101, comma 5 del TUIR. Secondo tale disposizione, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d'impresa solo se risultano da elementi certi e precisi. Per "elementi certi e precisi" si intendono situazioni che dimostrano in modo oggettivo l'irrecuperabilità del credito. Costituiscono elementi certi e precisi l'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa). In presenza di procedure concorsuali, l'art. 101 TUIR stabilisce che:

- la perdita è **automaticamente deducibile**;
- **non è necessario** dimostrare ulteriori elementi di irrecuperabilità;
- la deducibilità è ammessa **nell'esercizio di apertura della procedura**.

La normativa fiscale prevede una deroga al principio degli "elementi certi e precisi", al fine di semplificare la gestione fiscale dei crediti di importo contenuto. La perdita su crediti è fiscalmente deducibile automaticamente, senza necessità di dimostrare ulteriori prove ed elementi certi e precisi quando:

- il credito è **scaduto da almeno 6 mesi**;
- Il credito è di **modesto importo**: e cioè è un credito di ammontare **fino a €2.500** per le imprese con **ricavi inferiori a €100 milioni**; **fino a €5.000** per le imprese con **ricavi pari o superiori a €100 milioni**.

Al di fuori di queste casistiche che consentono l'automatica deducibilità delle perdite su crediti, il contribuente dovrà provare la definitività della perdita invocando prove quali per esempio l'esito negativo di azioni esecutive (pignoramenti infruttuosi), rinuncia al recupero legale del credito per comprovata antieconomicità, accordi transattivi con stralcio documentato.

RECUPERO DELL'IVA SU CREDITI VERSO CLIENTI ASSOGGETTATI A PROCEDURE CONCORSALE

Quando un cliente è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), oltre alla rilevazione della perdita su crediti, la normativa IVA consente il recupero dell'imposta precedentemente versata.

Il recupero dell'IVA è disciplinato dall'art. 26 del DPR 633/1972, che prevede la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione quando il mancato pagamento è dovuto a procedure concorsuali.

A seguito delle modifiche normative, se le procedure concorsuali sono avviate a partire dal 26 maggio 2021 in poi è possibile recuperare l'IVA già alla data di assoggettamento alla procedura concorsuale, senza dover aspettare la chiusura della stessa. Invece per le procedure concorsuali avviate fino al 25 maggio 2021 rimane la vecchia disciplina che consente di recuperare l'IVA con emissione della nota di variazione IVA solamente in occasione della chiusura della procedura.

La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (anno di apertura della procedura concorsuale per procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021).

ESEMPIO

In caso, ad esempio, di fallimento avviato in data 01/12/2025, la nota di variazione può essere emessa al massimo entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025, e cioè entro il 30 aprile 2026.

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Per le altre procedure il recupero dell'IVA è esercitabile:

- dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'articolo 182-bis L.F.;
- dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

La circolare 20/E del 29 dicembre 2021 chiarisce che l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione è possibile anche da parte del creditore che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.

La nota di variazione può essere emessa per l'intero credito, se totalmente inesigibile o per la sola parte non incassata, se il recupero è parziale.

ESEMPIO

Una società emette la fattura n. 50 del 01/02/2025 per 10.000 + IVA 22% 2.200= 12.200 nei confronti di ALFA SRL, rimasta insoluta. Il cliente ALFA SRL viene assoggettato a liquidazione giudiziale con sentenza dichiarativa datata 01/12/2025.

Compilazione del documento:

Entro il 30/04/2026 il cedente/prestatore deve emettere una nota di credito IVA compilandola nel modo seguente:

- campo cedente/prestatore: dati del C/P emittente
- campo cessionario/committente: dati del C/C tenendo conto della nuova anagrafica a seguito della sentenza: **ALFA SRL in liquidazione giudiziale**
- blocco 2.1.2 <Dati Fattura Rettificata>: gli estremi della fattura che si vuole rettificare: **“nota di credito a rettifica ns. fatt. n. 50 del 01/02/2025, a seguito di liquidazione giudiziale della ALFA SRL sentenza n.....del 01/12/2025”**

• Imponibile: -10.000

• **importo dell'imposta: -2.200**

TOTALE: -12.200

Rilevazione contabile della nota di credito:

#			
Perdita su crediti (CE)		10.000	
Iva a credito (SP)	@	2.200	
			12.200
			Crediti v/cliente (SP)

La registrazione della nota di credito fa emergere la perdita su crediti pari al solo imponibile, l'IVA viene recuperata attraverso la rilevazione di un credito utilizzabile in compensazione con l'iva a debito e il credito verso clienti viene cancellato.



BOX DI SINTESI

In definitiva in presenza di inesigibilità certe o stimate si dovrà valutare attentamente la voce dei crediti verso clienti al fine di rappresentarli in bilancio al presumibile valore di realizzo.

Si opererà per la rilevazione contabile della perdita su crediti quando si è in presenza di una perdita certa e definitiva, in contropartita il credito viene eliminato dal bilancio. Si opererà per la contabilizzazione della svalutazione crediti quando la perdita futura è solo stimata, in questo caso il credito resta iscritto in bilancio e viene rettificato indirettamente da un fondo svalutazione crediti. Sarà necessario tenere in considerazione che il fondo svalutazione crediti accantonato alla fine dell'esercizio deve essere utilizzato negli esercizi successivi a copertura di perdite realizzate sui crediti. Di notevole importanza appare inoltre la possibilità di recuperare l'IVA in caso di cliente assoggettato a procedure concorsuali, attraverso l'emissione di una nota di credito.

Indennità di trasferta: rimborsi chilometrici, indennità forfettarie e rimborsi a piè di lista

Quadro normativo vigente e novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e dalla circolare 15/E del 22 dicembre 2025



A cura di **Fabio Ferrari**

La disciplina delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese occupa una posizione centrale nella gestione dei rapporti di lavoro, collocandosi al confine tra restituzione di costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro e possibile attribuzione di utilità reddituali. Con la Legge di Bilancio 2025 il legislatore ha rafforzato i presidi fiscali, individuando nella tracciabilità dei pagamenti un requisito sostanziale per la deducibilità dei costi e la non imponibilità delle somme rimborsate. I chiarimenti forniti dalla circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 hanno precisato l'ambito applicativo della riforma, spostando l'attenzione dalla mera documentazione della spesa alla ricostruibilità del flusso finanziario e all'identificazione dell'autore del pagamento.

LA NOZIONE DI TRASFERTA NEL SISTEMA GIUSLAVORISTICO E FISCALE

La nozione di trasferta costituisce il fondamento logico e giuridico dell'intera disciplina dei rimborsi spese e delle indennità correlate. In via generale, si parla di **trasferta** quando il lavoratore è chiamato a svolgere la propria prestazione in un **luogo diverso da quello che costituisce la sede di lavoro ordinaria**, senza che tale mutamento assuma carattere stabile. La sede ordinaria resta il punto di riferimento del rapporto, mentre il luogo della trasferta svolge una funzione strumentale rispetto all'organizzazione dell'attività lavorativa.

Il criterio della **temporaneità** consente di distinguere la trasferta da fattispecie affini, quali il trasferimento o la modifica della sede contrattuale, che producono effetti diversi anche sul piano fiscale. Dal punto di vista applicativo, la trasferta può presentarsi come:

- trasferta all'interno del Comune della sede ordinaria, caratterizzata storicamente da un trattamento fiscale più restrittivo;
- trasferta fuori dal Comune ma all'interno del territorio nazionale, assunta dal legislatore come modello ordinario con un regime di maggior favore;
- trasferta all'estero, per la quale sono previsti limiti di esenzione più elevati e una disciplina complessivamente più permissiva.

L'individuazione della corretta fattispecie incide sui limiti di esenzione, sulla deducibilità dei costi e sugli obblighi di documentazione e tracciabilità. La Legge di Bilancio 2025 non ha modificato il *quando* si è in presenza di una trasferta, ma ha inciso sul *come* devono essere gestite e documentate le spese e le indennità connesse, al fine di preservarne la neutralità fiscale.

LA FUNZIONE DELL'INDENNITÀ DI TRASFERTA E LA SUA NATURA FACOLTATIVA

L'indennità di trasferta nasce come strumento di **compensazione forfettaria** delle conseguenze economiche e personali derivanti dallo spostamento temporaneo del lavoratore. Essa non costituisce una prestazione corrispettiva né una restituzione puntuale di costi, ma una misura di riequilibrio complessivo tra esigenze organizzative e sfera personale del lavoratore.

La funzione dell'indennità è duplice: da un lato copre una pluralità di costi difficilmente quantificabili singolarmente (pasti, spese minute, spostamenti locali); dall'altro compensa il disagio connesso allo svolgimento della prestazione in un luogo diverso da quello abituale. Proprio per questa natura, l'**indennità di trasferta non è obbligatoria**: il datore di lavoro può non riconoscerla, salvo specifiche previsioni del contratto collettivo applicato, optando per il rimborso delle spese effettivamente sostenute o per soluzioni miste.

La normativa fiscale disciplina il trattamento delle somme eventualmente corrisposte, stabilendo entro quali limiti esse possano beneficiare della non imponibilità. In un contesto nel quale il rimborso analitico richiede una gestione sempre più accurata dei flussi finanziari e della documentazione, l'indennità forfettaria mantiene un ruolo di semplificazione, seppur nei limiti fissati dall'ordinamento.

LE INDENNITÀ FORFETTARIE: DISCIPLINA, LIMITI DI ESENZIONE E COORDINAMENTO CON I RIMBORSI SPESA

Le indennità forfettarie rappresentano la modalità più semplice di gestione delle trasferte. Esse consistono nell'erogazione di una **somma predeterminata** per ciascun giorno di trasferta, prescindendo dall'ammontare delle spese effettivamente sostenute e dalla loro rendicontazione analitica.

La disciplina fiscale prevede **limiti quantitativi di esenzione** pari a **46,48 euro giornalieri** per le trasferte in Italia e **77,47 euro al giorno** per le trasferte all'estero. Le somme eccedenti tali soglie sono integralmente imponibili ai fini IRPEF e, in linea generale, contributivi. L'indennità è deducibile per il datore di lavoro nei limiti ordinari previsti dal TUIR.

Qualora il datore di lavoro rimborsi separatamente **vitto e/o alloggio**, i limiti di esenzione dell'indennità forfettaria si riducono, al fine di evitare una duplicazione del beneficio fiscale. La Legge di Bilancio 2025 **non ha modificato** né gli importi né la struttura di base dell'indennità forfettaria.

MODALITÀ	LIMITE ITALIA	LIMITE ESTERO	DEDUCIBILITÀ
Indennità forfettaria	€ 46,48	€ 77,47	100%
Mista (vitto o alloggio)	€ 30,99	€ 51,65	100%
Mista (vitto e alloggio)	€ 15,49	€ 25,82	100%
Analitica	Nessun limite	Nessun limite	Con limiti vitto/alloggio

COSA SI PUÒ RIMBORSARE OLTRE ALL'INDENNITÀ FORFETTARIA

Il rimborso spese si giustifica quando il lavoratore anticipa costi **non riconducibili alla propria sfera personale**, ma sostenuti **nell'interesse del datore di lavoro** e in connessione diretta con la trasferta. A differenza dell'indennità, il rimborso opera secondo una logica restitutoria e richiede maggiori presidi di controllo.

4.1 TIPOLOGIE DI SPESE RIMBORSABILI

Rientrano tra le spese rimborsabili:

- spese di trasporto (mezzi pubblici, taxi, NCC);
- spese di vitto;
- spese di alloggio, incluse quelle accessorie connesse, come l'imposta di soggiorno;
- spese accessorie (pedaggi, parcheggi, comunicazioni, connessioni dati).

4.2 CUMULO E ALTERNATIVE

Il rimborso delle spese può operare in **alternativa** all'indennità di trasferta oppure in **coordinamento** con essa. In presenza di indennità forfettaria, occorre verificare quali spese siano già implicitamente compensate e quali possano invece essere rimborsate separatamente.

4.3 IL RIMBORSO ANALITICO

Il **rimborso analitico** (o a piè di lista) rappresenta la forma più rigorosa di rimborso: il lavoratore anticipa una spesa specifica e il datore di lavoro procede alla restituzione sulla base della documentazione prodotta. È su questa fattispecie che la riforma del 2025 ha innestato il requisito della **tracciabilità**, come elemento essenziale per la qualificazione fiscale del rimborso.

LE TRASFERTE NEL COMUNE E FUORI DAL COMUNE

La distinzione tra trasferte **comunali** ed **extra-comunali** rappresenta un cardine storico della disciplina delle indennità di trasferta e dei rimborsi spese. Tale distinzione si fonda sull'idea che gli spostamenti effettuati all'interno del Comune rientrino, almeno in parte, nella normale organizzazione dell'attività lavorativa, mentre quelli effettuati al di fuori comportino un maggiore impatto in termini di costi e disagio per il lavoratore.

Nelle **trasferte comunali** l'indennità di trasferta concorre integralmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Resta tuttavia possibile rimborsare le spese effettivamente sostenute nell'interesse del datore di lavoro, purché adeguatamente documentate. In questo ambito, il rimborso spese assume un ruolo centrale rispetto all'indennità forfettaria.

5.1 LA NOVITÀ DEL 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un correttivo di rilievo, riconoscendo la **non imponibilità dei rimborsi chilometrici** anche per le trasferte effettuate all'interno del Comune della sede di lavoro. Tale novità si applica a condizione che il rimborso sia determinato sulla base delle **tabelle ACI** e che sia supportato da una documentazione interna idonea a dimostrare l'effettività e la finalità lavorativa dello spostamento.

5.2 LE TRASFERTE EXTRACOMUNALI

Per le trasferte effettuate fuori dal Comune trovano applicazione tutte le modalità di gestione della trasferta previste dall'ordinamento: indennità forfettaria, rimborso misto e rimborso analitico. Il regime fiscale è complessivamente più favorevole, in considerazione del maggiore disagio e dei costi normalmente connessi allo spostamento.

I RIMBORSI CHILOMETRICI

I rimborsi chilometrici costituiscono **una quantificazione convenzionale del costo di utilizzo del mezzo proprio del lavoratore** per esigenze di servizio. Essi tengono conto non solo del carburante, ma anche dell'usura del veicolo, della manutenzione, dell'assicurazione e del deprezzamento.

Il rimborso è determinato sulla base delle **tabelle ACI**, moltiplicando il costo chilometrico per i chilometri percorsi. È necessaria una **documentazione interna** che indichi almeno il lavoratore, il veicolo utilizzato, il percorso, la data e la finalità dello spostamento.

Il rimborso chilometrico è, in linea generale, **esente da imposizione per il lavoratore** e deducibile per il datore di lavoro. Poiché non deriva da un pagamento effettuato nei confronti di un terzo, **non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti** introdotti nel 2025.

LA TRACCIABILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE

La Legge di Bilancio 2025 introduce la **tracciabilità dei pagamenti** come requisito sostanziale per la deducibilità dei costi e la non imponibilità dei rimborsi spese. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 22 dicembre 2025 chiarisce che non è sufficiente l'utilizzo di un mezzo di pagamento elettronico, ma è necessario poter **identificare con certezza l'autore del pagamento**.

7.1 DAL DOCUMENTO DI SPESA AL FLUSSO FINANZIARIO

Il documento di spesa rimane un presupposto necessario, ma non più sufficiente. Occorre poter ricostruire il **flusso finanziario**, dimostrando che il lavoratore ha anticipato una spesa per conto del datore di lavoro e che il rimborso costituisce una mera restituzione.

7.2 RIMBORSO GENUINO E RISCHIO DI RIQUALIFICAZIONE

Il rimborso analitico è fiscalmente **genuino** quando:

- la spesa è inerente alla trasferta;
- è documentata fiscalmente;
- il pagamento è effettuato dal lavoratore con strumenti che ne consentano l'identificazione.

In assenza anche di uno solo di tali presupposti, il rimborso può essere **riqualificato come reddito di lavoro dipendente**, con conseguenze fiscali e contributive.

7.3 PROVA DEL PAGANTE ED ECCEZIONI

La dicitura "pagamento elettronico" sullo scontrino può non essere sufficiente. Assumono rilievo la **ricevuta POS**, la documentazione delle **app di pagamento** e, in via residuale, l'estratto conto. Restano esclusi dagli obblighi di tracciabilità i **trasporti pubblici di linea**, i **rimborsi chilometrici** e le spese sostenute all'estero.

CONCLUSIONI

La riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 segna un cambio di prospettiva nella gestione dei rimborsi spese, spostando l'attenzione dalla forma del documento alla **sostanza dell'operazione economica**. La neutralità fiscale del rimborso è oggi subordinata alla possibilità di dimostrare la causa restitutoria della spesa e l'identità del soggetto che l'ha sostenuta.

In tale contesto, la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025 fornisce chiarimenti di grande impatto operativo, imponendo una gestione più consapevole delle note spese. Il collaboratore di studio assume così un ruolo centrale di presidio sostanziale, volto a garantire coerenza tra prassi operative e quadro normativo, riducendo il rischio di contestazioni fiscali e contributive.



BOX DI SINTESI

NOVITÀ 2025 E RIFERIMENTI NORMATIVI

PROFILO	NOVITÀ INTRODOTTE DAL 2025	RIFERIMENTO
Tracciabilità dei rimborsi	Requisito sostanziale per la neutralità fiscale	Legge di Bilancio 2025
Identificazione del pagante	Necessaria nei rimborsi analitici	Circ. AdE n. 15/E del 22.12.2025
Scontrino "pagamento elettronico"	Non sempre sufficiente	Circ. AdE n. 15/E del 22.12.2025
Ricevuta POS/app di pagamento/Estratto conto (residuale)	Mezzi di prova privilegiati	Circ. AdE n. 15/E del 22.12.2025
Rimborsi chilometrici comunali	Esenti se calcolati con tabelle ACI	Legge di Bilancio 2025

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2026: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Laura Antonino, Federico Dal Bosco, Fabio Ferrari, Lorenzo Gallasin, Massimo Gamberoni, Francesca Iula, Luca Malaman, Stefano Rossetti

Chiuso in redazione il 14 maggio 2026

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 92872701

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2026 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia –
Local Business Unit di Trezzano sul Naviglio (MI) - Via Politi 10, Milano, 20090 Trezzano sul Naviglio